Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 380

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 giugno 2020

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89) . . . . . *Pag.* 5
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 5
Plenaria . . . . . » 7

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 28

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68) . . . . . » 42
Plenaria . . . . . » 42

4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 51
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53) . . . . . » 51
Plenaria . . . . . » 52

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 79

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 88

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108) . . . . . » 94
Plenaria . . . . . » 94

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 97

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155) . . . . . » 105
Plenaria . . . . . » 105

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119) . . . . . » 124
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 124
Plenaria . . . . . » 125

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . *Pag.* 140
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) . . . . . » 144

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . » 145
Plenaria . . . . . » 145

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 162
Plenaria . . . . . » 162
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) . . . . . » 164

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 165

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 173

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 176
Plenaria . . . . . » 176

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) . . . . . » 181

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
Plenaria . . . . . » 182

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 184

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

indi del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,35

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)

Sottocommissione per i pareri

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(38) ***STEGER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(986) ***Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:*** **a)** ***Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;*** **b)** ***Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006***

(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 1.0.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che siano soppresse le parole «e reprimere mediante severe sanzioni», nel rispetto della riserva di legge in materia.

La Sottocommissione conviene.

(867-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sugli emendamenti relativi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

164ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione – in quel testo – del concetto di «incidente» ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.

Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.

Il PRESIDENTE, constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.

Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.

Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto «decreto taglia enti» (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione.

Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua *governance*.

L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.

L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.

L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.

L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia, un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.

L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consi-

glio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.

L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.

L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.

All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.

All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.

L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Doc.* LXXXVI, n. 3*) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(Doc.* LXXXVII, n. 3*) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame del documento LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del documento LXXXVII n. 3 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020 e sulla Relazione consuntiva sull'anno 2019, nonché ad esprimersi con una relazione sul disegno di legge di delegazione europea.

Evidenzia che il Regolamento del Senato, all'articolo 144-*bis*, prevede un esame congiunto, fermi restando gli esiti distinti. Poiché la Relazione programmatica è già stata illustrata nella seduta dell'11 febbraio 2020, informa che riferirà sulla Relazione consuntiva e sul disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L'elenco delle direttive recepite nel 2019 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate nella seconda parte seconda della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolineano le forti contrapposizioni emerse nel corso del dibattito a livello europeo tra gli Stati membri, in ragione del diverso grado di esposizione ai flussi migratori. L'Italia ha ribadito come sia essenziale prevenire le partenze dai Paesi terzi e sviluppare una strategia europea di condivisione degli oneri, anche al fine di ridurre i movimenti secondari. In particolare, in occasione del vertice di Malta del 23 settembre 2019, si è raggiunto un accordo organico sui meccanismi temporanei di sbarco, al fine di garantire un'equa ripartizione dei migranti. L'Italia ha inoltre evidenziato l'esigenza di affrontare a livello europeo la questione delle attività svolte nel Mediterraneo da imbarcazioni private, proponendo di individuare regole comuni attraverso, per esempio, l'impiego di strumenti di *soft law*, sul modello del codice di condotta nazionale per l'attività delle ONG.

Insieme alla Spagna, l'Italia ha espresso voto contrario sulla proposta di riforma del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), in quanto il progetto di riforma risulta particolarmente funzionale al controllo delle frontiere esterne terrestri, mentre

per quelle marittime continuano a valere le note regole di sbarco dei migranti, particolarmente penalizzanti per il Paese.

Con riferimento al progetto di riforma del regolamento di Dublino, l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del regolamento in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso che continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna.

In tema di rimpatri, il Governo ha sostenuto la proposta di modifica della direttiva (UE) n. 115 del 2018 (cosiddetta direttiva rimpatri), pur considerando la materia suscettibile di ulteriori sviluppi. Inoltre, l'Italia ha sostenuto con insistenza la richiesta di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di «premialità» dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi. Al riguardo, si segnala la riforma del codice europeo dei visti, che, da febbraio 2020, consente al Consiglio di adottare decisioni di restrizione/facilitazione dei visti in corrispondenza del grado di collaborazione assicurata da un Paese terzo in materia di rimpatri. L'Italia ha, altresì, sottolineato la necessità di un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili. Tra i Paesi terzi cui l'Unione europea deve rivolgere prioritariamente l'attenzione per la delicata fase geopolitica in corso e il ruolo strategico svolto sul fronte migratorio e di sicurezza, l'Italia ha indicato innanzitutto la Libia, sottolineando, da un lato, l'urgenza di continuare a rafforzare le capacità delle autorità libiche sul piano del controllo delle frontiere, del soccorso in mare e della lotta ai trafficanti e, dall'altro, l'esigenza di sostenere le attività sul territorio di OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Nel 2019, anche la Tunisia è stata indicata all'Unione come Paese meritevole di prioritaria attenzione, in ragione delle possibili ricadute della situazione libica su tale Paese e dei ricorrenti sbarchi autonomi di cittadini tunisini sulle coste italiane.

Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo «Giustizia e affari interni». In particolare, nel merito delle priorità evidenziate dalla nuova Agenda strategica (2019-2024) per il settore sicurezza, il Governo ha richiamato l'attenzione sulle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, nonché sui traffici illeciti, primo tra tutti quello di immigrati. Per quanto riguarda il terrorismo, il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*. In merito al contrasto alla criminalità organizzata, una particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei flussi finanziari. Nello specifico, è stato rafforzato il contrasto all'immissione e al rimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset recovery office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Con specifico riguardo al fenomeno del finanziamento al terrorismo, il Governo italiano ha proseguito nell'a-

zione di supporto all'interscambio informativo assicurato da Europol. Un'attenzione particolare è stata, altresì, riservata alle cosiddette minacce ibride e, in particolare, al contrasto della criminalità informatica. Per quanto riguarda il settore delle armi, il Governo ha sostenuto la definitiva adozione del regolamento n. 1148 del 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. L'Italia ha, infine, ribadito l'importanza del contrasto ai trafficanti di esseri umani, in linea con il proprio costante impegno nel prevenire la perdita di vite umane in mare e del contrasto ai gruppi criminali impegnati nel favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nonché in altre attività criminali, come il traffico di armi e droga. Nel 2019, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Europol.

Nell'ambito della cooperazione europea in materia di protezione civile, la novità principale è rappresentata dalla creazione di «rescEU», una riserva di risorse aggiuntive di protezione civile, che possono essere acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri per far fronte a particolari situazioni emergenziali, anche al di fuori dell'Unione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2019, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'EUPAE, l'organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione si sofferma poi sull'impegno del Governo nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione italiana. In particolare, è richiamata l'adesione al Programma quadro europeo Horizon 2020 attraverso la partecipazione e il coordinamento del progetto internazionale PoSeID-on *(Protection and control of secured information by means of a privacy enhanced dashboard)*, finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in coerenza con i dettami introdotti dalla *regulation* europea in termini di *data privacy*. PoSeID-on, avvalendosi dell'utilizzo degli *smart contract* e delle tecnologie *blockchain* e *cloud*, garantirà agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.

È stato inoltre avviato il processo di identificazione di possibili ambiti di applicazione della tecnologia DLT *(distributed ledger technology)* per la certificazione delle comunicazioni digitali tra amministrazioni pubbliche e, nell'ambito del programma di evoluzione del sistema NoiPA, sono proseguite le attività finalizzate alla reingegnerizzazione del sistema, all'ampliamento dei servizi offerti e dell'utenza servita. La Relazione sot-

tolinea le difficoltà riscontrate dalla pubblica amministrazione italiana, fortemente decentralizzata, in riferimento all'implementazione dell'Agenda digitale e richiama, all'interno del Piano triennale per l'informatica del 2017, alcune specifiche aree di applicazione progettuale quali la carta d'identità elettronica, pagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei *data center* è stato definito e adottato un modello *cloud* noto come «*cloud* della PA», finalizzato alla progressiva adozione del paradigma *cloud computing* nella pubblica amministrazione.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2019. Il testo si compone di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea elencati nell'allegato A e oggetto degli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala l'articolo 18 che, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersicurezza, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

– designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

– individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente;

– definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza;

– prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità.

Con riferimento all'allegato A, segnala, per quanto attiene alle competenze della 1ª Commissione, le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1º luglio 2021; direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021; direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022; direttiva (UE) 2019/1153 – da recepire entro il 1º agosto 2021 – sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai Capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali; direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(720) ***BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

(959) ***CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni. Avverte di aver ricevuto una lettera da parte del sindaco di Sasso-

feltrio, che è stata acquisita agli atti, per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n.1144.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di prendere conoscenza della lettera inviata dal sindaco di Sassofeltrio.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* si oppone a un ulteriore rinvio.

Non essendoci un orientamento unanime, è posta ai voti e approvata la proposta del senatore Garruti di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento 1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di diposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.

In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.

Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.

Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene non condivisibile la dichiarazione di estraneità per materia sugli emendamenti, a sua firma, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Tali proposte di modifica, infatti, attengono al settore del mercato immobiliare, che è particolarmente rilevante per il rilancio dell'economia del Paese.

Chiede pertanto che la questione sia sottoposta alla Presidenza del Senato, per una nuova valutazione.

In ogni caso, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.0.12.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ricorda che l'emendamento 2.0.1, a sua prima firma, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, incaricata di pronunciarsi entro otto giorni sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pur accettando la dichiarazione di inammissibilità, sottolinea che l'iniziativa è volta a restituire dignità al ruolo del Parlamento, in modo che non debba limitarsi a ratificare i provvedimenti adottati dal Governo in una situazione di emergenza come quella che si è configurata recentemente a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, annuncia di aver presentato il disegno di legge n.1834, su cui auspica che possa convergere anche la maggioranza.

Il relatore PARRINI *(PD)* sottolinea la legittimità del percorso seguito dal Governo nell'adozione dei provvedimenti urgenti per contrastare

l'emergenza sanitaria, come confermato dagli esperti di diritto costituzionale auditi.

Ritiene comunque condivisibile l'iniziativa del senatore Pagano volta ad assegnare un ruolo più incisivo al Parlamento, pur senza ostacolare la capacità di intervento tempestivo dell'Esecutivo. Esprime alcune riserve, tuttavia, sul valore vincolante del parere espresso dalla Commissione bicamerale e sul termine di otto giorni assegnato per pronunciarsi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere troppo ampio rispetto all'esigenza di intervenire con la massima tempestività, nonché sull'opportunità di istituire una Commissione solo per l'emergenza in atto.

In ogni caso, assicura che valuterà con attenzione il disegno di legge n. 1834.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riconosce l'esigenza di un approfondimento sui temi segnalati dal senatore Pagano, considerata l'impreparazione delle istituzioni ad affrontare una situazione di crisi così complessa, che in effetti non aveva precedenti. Da un lato, occorre tutelare il ruolo del Parlamento ma, dall'altro, bisogna anche consentire al Governo di intervenire tempestivamente, con provvedimenti di estrema urgenza.

Su tali questioni, sarà opportuno svolgere un dibattito approfondito, eventualmente proponendo una comparazione con i sistemi adottati da altri Paesi.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* osserva che la questione sollevata dal senatore Pagano è rilevante per l'esigenza di fissare procedure certe per la dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Giudica quindi con favore la presentazione del disegno di legge n. 1834, che auspica sia esaminato quanto prima in Commissione: sarà quella, infatti, la sede più appropriata nella quale discutere di questi argomenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invece, ritiene che la Commissione bicamerale dovrebbe occuparsi di tutte le situazioni di emergenza, e non solo di quella in corso, ed esprimere il proprio parere in un termine molto più stringente, rispetto agli otto giorni previsti, data la particolare urgenza dei provvedimenti volti a contrastare una pandemia. Inoltre, pur concordando sull'opportunità di un coinvolgimento del Parlamento, ritiene che il parere della Commissione bicamerale dovrebbe essere tuttalpiù obbligatorio, ma non vincolante.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* valuta positivamente l'iniziativa del senatore Pagano, in quanto sarebbe opportuno prevedere un percorso certo per un Governo di emergenza, come già accade in altri Paesi. Ritiene opportuno, tuttavia, che questi temi siano affrontati attraverso un disegno di legge e non un emendamento al testo di un decreto. Peraltro, sarebbe

inopportuno limitare la competenza della Commissione bicamerale all'emergenza in atto.

Il relatore PARRINI *(PD)* si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.

Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà – e non l'obbligo – di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.

Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102 la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, in merito al contenuto dell'emendamento 1.102, che condivide, sottolinea di aver già sollevato la questione dell'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, previste invece nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, nella fase della discussione generale. Tuttavia, il sottosegretario Malpezzi, in via informale, a margine della seduta, aveva chiarito che l'assenza di tale previsione avrebbe consentito a Regioni ed enti locali una gestione autonoma di tali servizi.

Il PRESIDENTE, essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è previsto appunto l'esame del disegno di legge in titolo, avverte che si recherà in Aula per riferire sull'andamento dei lavori in Commissione.

Propone, quindi, di non fissare un termine per eventuali subemendamenti all'emendamento 1.102 del relatore.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1812/1/1, sul quale il relatore esprime parere favorevole. A seguito del parere favorevole espresso dal sottosegretario Castaldi, l'ordine del giorno risulta accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8, sul subemendamento 1.101/1, sugli emenda-

menti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.25, 1.26, 1.27, 1.53, 1.56, 1.58.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.1000.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 presentati dallo stesso relatore.

Il senatore GARRUTI ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale la Commissione approva l'emendamento 1.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge il subemendamento 1.101/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.101, risultando precluso l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.102.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.26 e 1.27.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira gli emendamenti 1.53 e 1.57.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.20.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* riformula il proprio emendamento 2.3 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, così modificato al fine di prevedere che gli effetti nella disposizione decorrono dall'entrata in vigore

della legge di conversione, sul quale il relatore esprime anche parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 dello stesso relatore.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* ritira l'emendamento 2.0.20.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1812, con le modifiche accolte nel corso dell'esame autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, che è approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 1825 (clausola di supremazia), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

(al testo del decreto-legge)

G/1812/1/1 (*già* 1.28)
GRIMANI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svol-

gimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale *slot,* sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

Art. 1.

1.6 (testo 2)

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5*. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono

consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.101/1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sopprimere le parole da: «precauzionale» *fino alla fine del periodo*.

1.101

IL RELATORE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.102

IL RELATORE

Al comma 13, *premettere le seguenti parole*: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.19 (testo 3)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-*bis*. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei li-

miti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di converisone in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater,* l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/1

FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

"Articolo 1-*ter*:

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità."»

1.0.1000/2

SAPONARA, FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici"*, inserire le seguenti:* ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"

1.0.1000/3

SAPONARA, FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto"*, con le seguenti:* ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".

1.0.1000/4

SAPONARA, FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto"*, inserire le seguenti:* ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".

1.0.1000/5

FREGOLENT, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-*bis*»*, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."

1.0.1000
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-*bis*.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-*bis*".»

Art. 2.

2.3 (testo 2)
AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis e il sottosegretario di Stato per la salute Sandra Zampa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

– e petizione n. 604 ad esso attinente
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.19/13.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 1.19/14.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.19/15.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* accetta la riformulazione dell'emendamento 1.19/16, già avanzata dal RELATORE nella scorsa seduta.

L'emendamento 1.19/16 testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto) messo ai voti è approvato. Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.19/17 e 1.19/18.

La Commissione respinge l'emendamento 1.19/19, mentre accoglie l'emendamento 1.19/22 con riserva di correzione di forma derivante dal coord. 1 già approvato.

Il RELATORE ricorda la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.19/23 avanzata nell'ultima seduta. Il senatore MIRABELLI *(PD)* l'accoglie; a seguito dei rilievi avanzati dal senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* – secondo cui andrebbero spiegati i moventi che inducono a modificare i criteri della competenza territoriale per quanto riguarda il reato di diffamazione commesso *on-line* – preferisce PERò ritirare l'emendamento per non pregiudicare la celere approvazione del provvedimento.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* lo fa proprio e ne propone una formulazione che comprenda le nozioni più ampie di stampa, intesa anche ma non solo come testata giornalistica *on-line*.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.19/23 (testo 3) – pubblicato in allegato al resoconto – con riserva di correzione di forma, volta a rendere coerente il testo con il coord. 1 già approvato nonché a sancirne la prevalenza sulla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo in sede di dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.19 nel testo emendato, ricorda come la pena minima prevista dall'emendamento sia molto bassa e finirebbe per indebolire la funzione deterrente della sanzione penale; paventa il rischio che si venga a realizzare una depenalizzazione di fatto del reato.

Il senatore BALBONI *(FdI)*, pur astenendosi, condivide l'opinione espressa sottolineando come tra l'altro la previsione legislativa sia già abbastanza mite nei confronti dei giornalisti: essa introduce una nuova causa di non punibilità data dalla rettifica della dichiarazione lesiva della reputazione di taluno. Ricorda come la previsione della pena pecuniaria sia, dal punto di vista edittale, quasi insignificante e finisca col vanificare la funzione deterrente della norma penale; per l'esame in Assemblea, invita il Governo ed il relatore a rivedere la previsione edittale nel minimo.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* evidenzia come la approvazione di alcuni emendamenti susciti delle perplessità, in particolare nella parte in cui si fa riferimento alla previsione della circostanza aggravante del fatto determinato; annuncia perciò la propria astensione sull'emendamento 1.19 nel testo emendato.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 1.19 nel testo emendato. Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

La Commissione approva infine l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento 2.6/1.

Dopo che il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* interviene in sede di dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 2.6/1 prima parte, esso viene respinto a maggioranza dalla Commissione. Il PRESIDENTE ricorda che la seconda parte sarà votata, come emendamento 2.11, *pubblicato in allegato*, insieme con gli emendamenti contenutisticamente analoghi.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento 2.6/2 che, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari agli emendamenti 2.6/3, 2.6/47, 2.6/5 e 2.6/6. Conseguentemente, i senatori Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* e MIRABELLI *(PD)* ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.6/4 e 2.6/5.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* interviene in sede di dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.6/6, che, posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 2.6/3 (di contenuto identico), è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento 2.6/7, che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La sottosegretaria ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6 del Relatore.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* in sede di dichiarazione di voto di astensione sull'emendamento 2.6, sottolinea come la prima parte sia identica all'emendamento a sua firma tuttavia già respinto. Concorda il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, evidenziando come la differenza tra il testo e l'emendamento respinto – in materia di delega di funzioni – finisca per consentire lo svolgimento della funzione di vigilanza anche ad un giornalista esterno al comitato di redazione.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* nota che, a differenza del testo originario, non è più oggetto di esplicita previsione la circostanza dell'articolo che non rechi la firma dell'articolista; ricorda come le pene siano assolutamente non dissuasive e preannuncia la propria astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è approvato dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO si pronunciano in senso contrario all'emendamento 2.1.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* dichiara voto favorevole all'emendamento a sua firma 2.1, che ha l'obiettivo di aprire un dibattito sul tema della regolazione dei sistemi informativi e dei *social network*: già la giurisprudenza ha sollecitato il legislatore ad intervenire su una materia che allo stato è priva di qualsiasi controllo.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* condivide l'opinione del senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* e ritiene che non si possa ignorare quanto accade sulle piattaforme *social*: invita pertanto la maggioranza ad aprire un confronto sulla questione della tutela dell'onore e della reputazione nell'ambito in questione, che giudica meritevole di voto favorevole.

L'emendamento 2.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento 2.11 (già seconda parte dell'emendamento 2.6/1), che risulta respinto dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento 2.12 *(pubblicato in allegato)*.

L'emendamento 2.2 è fatto proprio dalla senatrice D'ANGELO *(M5S)*.

Il RELATORE propone una riformulazione dell'emendamento 2.2 integralmente sostitutiva dell'articolo 595 del codice penale.

Il PRESIDENTE rileva che un accoglimento della proposta potrebbe rimettere in termini i Gruppi per subemendamenti, trattandosi sostanzialmente di un testo che precluderebbe tutti gli emendamenti proposti all'articolo 2, comma 2.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* ritira l'emendamento 2.2. Lo fa proprio il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*.

Il RELATORE ed il GOVERNO a questo punto danno parere contrario all'emendamento 2.2.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* dichiara voto favorevole all'emendamento 2.12, indicando l'esigenza di sopprimere anche le due virgole, che delimitano la clausola eccettuativa all'interno dell'articolo 595 del codice penale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, in sede di dichiarazione di voto, reputa più completo l'emendamento 2.2, rispetto a quello immediatamente oggetto di votazione.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,55.

Il RELATORE ed il GOVERNO mutano il parere sull'emendamento 2.12, trasformandolo in favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 2.12, nella formulazione corretta secondo le indicazioni del senatore GRASSO *(Misto-LeU)*. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.2.

Il senatore BALBONI *(FdI)*, in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, ricorda che gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 594 del codice penale, intervenuta nel 2016, hanno provocato, da parte della giurisprudenza, un atteggiamento teso a dilatare l'ambito applicativo dell'articolo 595, attraverso un'interpretazione analogica piuttosto discutibile; propone quindi l'approvazione dell'emendamento a sua firma con l'obiettivo di porre rimedio a tale degenerazione interpretativa.

Il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 2.3, che risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore BALBONI *(FdI)* ritira l'emendamento 2.4.

Il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 2.13 (*pubblicato in allegato* al resoconto), che posto ai voti è respinto dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* riformula l'emendamento 2.7 in testo 2, *pubblicato in allegato*, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano favorevoli.

Il senatore BALBONI *(FdI)* dichiara il voto favorevole, perché ritiene che l'emendamento in votazione assorba interamente quello a propria firma.

La Commissione approva l'emendamento 2.7 (testo 2). Risulta assorbito l'emendamento 2.5.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'emendamento aggiuntivo all'articolo 3.

Previa riformulazione dell'emendamento 3.0.1 in un testo 2 (proposta dal RELATORE ed accolta dal proponente DAL MAS *(FIBP-UDC)* e con il GOVERNO favorevole, l'emendamento, *pubblicato in allegato al resoconto*, è accolto dalla Commissione all'unanimità.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo 5.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* fa proprio l'emendamento 5.4.

Dopo un'ipotesi di riformulazione affacciata dal RELATORE, la Commissione conviene sul testo iniziale dell'emendamento 5.4, sul quale comunque il RELATORE ed il GOVERNO si erano detti favorevoli.

La Commissione conviene altresì sull'articolo 5 nel testo emendato.

Il RELATORE ed il GOVERNO si dichiarano favorevoli all'emendamento aggiuntivo 5.0.1, che è approvato dalla Commissione.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* fa proprio l'emendamento 6.1. Su di esso e sugli emendamenti 6.2 e 6.3, di contenuto identico, il RELATORE ed il GOVERNO sono favorevoli.

Posto ai voti il mantenimento dell'articolo 6, esso è respinto dalla Commissione.

Anche sull'articolo 7 insiste l'unico emendamento soppressivo 7.1, su cui il RELATORE ed il GOVERNO erano favorevoli. Anche in tal caso, la Commissione conviene in senso contrario al mantenimento dell'articolo 7.

Il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, propone alla Commissione una serie di correzioni di forma che coordinano i testi già approvati (compresi quelli con apposita riserva) con la legislazione vigente. Esse, pertanto, vengono espresse, a seguire, direttamente con riferimento alla normativa con cui vanno coordinati i molteplici emendamenti già approvati:

– All'articolo 1 secondo comma lettera a) della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sostituire le parole «quotidiano on line di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla stessa redazione» con le seguenti: «»quotidiani on line« di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati,

trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;» ed i commi dell'articolo 1 passano dal numerale ordinale al numerale cardinale.

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella rubrica sostituire le parole (Smentite e Rettifiche) con le seguenti: (Rettifiche e Smentite) ed i commi passano dal numerale ordinale al numerale cardinale.

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 1 sostituire le parole «nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5» con le seguenti: «nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 1 sostituire le parole « le smentite o le rettifiche» con le seguenti: «le rettifiche o le smentite».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, trasporre il comma 1-bis nel comma 1 come terzo periodo del medesimo e sostituire le parole «di cui al comma 1», ovunque ricorrano, con le seguenti: «di cui al primo e secondo periodo».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 2 sostituire le parole « allo scritto» con le seguenti: «all'articolo o al servizio».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 5 sostituire le parole «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5,» con le seguenti: «Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a)*».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 5 sostituire le parole «in calce all'articolo» con le seguenti «in calce all'articolo o al servizio».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 5 sostituire le parole «Nel caso in cui la testata giornalistica online fornisca» con le seguenti: «Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 6 sostituire le parole «all'articolo» con le seguenti «all'articolo o al servizio».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 7 sostituire le parole «di cui al terzo, quarto, quinto e, sesto comma,» con le seguenti: «di cui ai commi 3, 4, 5 e 6».

– All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 10 sostituire le parole «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le disposizioni di cui ai commi settimo, ottavo e nono si applicano anche» con le seguenti: «Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano anche».

– All'articolo 11-*bis* della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sostituire le parole «commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione» con le seguenti «commessa con il mezzo della stampa, degli altri prodotti

editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 o della radiotelevisione».

– All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sostituire la rubrica (Diffamazione a mezzo stampa, testate giornalistiche online o la radiotelevisione)« con le seguenti »(Diffamazione a mezzo stampa, testate giornalistiche online registrate o la radiotelevisione)« ed i commi passano dal numerale ordinale al numerale cardinale.

– All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 1 sostituire le parole «commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione» con le seguenti «commessa con il mezzo della stampa, degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 o della radiotelevisione».

– All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 4 sostituire le parole «a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8» con le seguenti «ai sensi del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8».

– All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel comma 5 sostituire le parole «per le determinazione» con le seguenti «per le determinazioni».

– All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ultimo comma sostituire le parole «con il mezzo delle testate giornalistiche di cui all'articolo 1, comma 2» con le seguenti: «con il mezzo della stampa, dei »quotidiani on line« di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)* e della radiotelevisione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*».

– All'articolo 57 del codice penale la rubrica (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione) è sostituita dalla seguente: (Reati commessi con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati).

– All'articolo 57 del codice penale, nel primo comma, le parole «con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione» sono sostituite dalle seguenti «con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 47 del 1948».

– All'articolo 57 del codice penale, nel primo comma, le parole «da lui diretto» con le seguenti «, da lui diretto,».

– All'articolo 57 del codice penale, nel quarto comma, le parole «primo periodo» con le seguenti «primo comma».

– Alla rubrica dell'articolo 3, sostituire le parole (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione) con le seguenti (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali).

Conviene unanime la Commissione.

I senatori MODENA *(FIBP-UDC)* e URRARO *(L-SP-PSd'Az)* preannunciano l'intenzione di svolgere in Assemblea il ruolo di relatori di minoranza.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Lomuti a svolgere la funzione di relatore in Assemblea sul testo come risultante dagli emendamenti approvati, dandogli mandato a richiedere, ove necessario, l'autorizzazione alla relazione orale. L'esame della connessa petizione si intende di conseguenza esaurito.

IN SEDE CONSULTIVA

(867-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRASSO *(Misto-LeU)* illustra – per le parti di competenza della Commissione Giustizia – il disegno di legge in titolo – di iniziativa governativa ed approvato, con modifiche ed integrazioni, dal Senato in prima lettura e successivamente, con ulteriori modifiche e integrazioni, dalla Camera il 21 maggio 2020 – che reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 1 – inserito dalla Camera – precisa che alcune norme del disegno di legge concernono altresì i soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto a quelle summenzionate. Più in dettaglio, si esplicita che, ai fini della presente legge, per l'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovano applicazione le norme generali in materia. In base a tali norme e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono – in base allo stato di attuazione della relativa disciplina – i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

L'articolo 4 – modificato dalla Camera – stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività. La novella estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi

e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione operata dalla Camera ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento della professione o attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie e ha introdotto il riferimento ai soggetti che svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni sanitarie o socio-sanitarie (in luogo del precedente riferimento agli incaricati di pubblico servizio). Si ricorda che, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime (come definite dall'articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).

L'articolo 5 – modificato dalla Camera – inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o attività. La novella inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni. Nella versione approvata dal Senato in prima lettura, si faceva riferimento a tutti i reati (non solo ai delitti) commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti esercenti una delle suddette professioni; non si faceva riferimento ai soggetti che svolgono le suddette attività ausiliarie.

L'articolo 7 – inserito dalla Camera – prevede l'adozione di misure di prevenzione – intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia – da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario. Le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie perciò prevederanno, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.

L'articolo 9 – inserito dalla Camera – commina infine una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime. Si prevede quindi una sanzione amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e 5.000 euro.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di parere favorevole avanzata dal RELATORE.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 812

Art. 1.

1.19/16 (testo 2)
MODENA, CALIENDO, DAL MAS, CANGINI

All'emendamento 1.19, al capoverso «Art. 13»*, sostituire il quinto comma con il seguente:*

«L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *online*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge o della testata radiofonica o televisiva e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8 la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata».

1.19/23 (testo 3)
CUCCA

All'emendamento 1.19, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i commi dal primo al decimo sono abrogati ed è aggiunto, infine, il seguente comma comma:

''Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo di testate giornalistiche di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa''».

di conseguenza la rubrica dell'articolo 21 è sostituita con la seguente: «Competenza».

Art. 2.

2.7 (testo 2) (*già* 1.19/21)
MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 1.19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: "Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

2.11 (*già* 2.6/1 seconda parte)
MODENA, CALIENDO, DAL MAS

All'articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:

"*2.* All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà». "

2.12 (*già* 2.6/9)
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, primo capoverso, sopprimere le parole: ''fuori dei casi indicati dall'articolo 594''».

2.13 (*già* 2.6/8)
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, all'articolo 595 del codice penale ivi richiamato, aggiungere in fine il seguente comma:

''Ove il soggetto di cui ai commi precedenti, prima dell'inizio dell'azione penale, pubblichi su un giornale nazionale di aver offeso, comuni-

cando con più persone, la vittima del reato, specificando negli esatti termini il racconto effettuato nei confronti di diversi soggetti, e dichiarando che si tratta di notizia falsa e infondata, non è punibile ai sensi dei commi precedenti.''».

Art. 3.

3.0.1 (testo 2)
DAL MAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Adozione di procedure di notifica e rimozione)

1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità dei contenuti riportati o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa capace di ricevere le istanze, applicando parametri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. All'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore i contenuti giudicati offensivi.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha caricato i contenuti delle decisioni adottate e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice di merito competente al fine di ottenere una riforma della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

7. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

8. Il prestatore che abbia in buona fede disabilitato l'accesso o rimosso i contenuti a seguito della ricezione di una notifica non è responsabile nei confronti dei terzi.

9. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione presso l'organo istituito innanzi all'autorità garante delle comunicazioni.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

11. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELL'IRAN, S.E. HAMID BAYAT, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1385) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Lo stesso presidente PETROCELLI *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra, l'emendamento 3.1 *(pubblicato in allegato).*

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo stesso presidente PETROCELLI, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1510) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente PETROCELLI nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1700) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente PETROCELLI nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiude la discussione generale e invita il relatore FERRARA *(M5S)* a illustrare un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicato in allegato), che riassume essenzialmente i punti contenuti nella relazione precedentemente svolta.

Il presidente PETROCELLI, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiude la discussione generale e invita il relatore MARILOTTI *(M5S)* a illustrare un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievo, *pubblicato in allegato*, che riassume essenzialmente i punti contenuti nella relazione precedentemente svolta.

Il presidente PETROCELLI, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA *(M5S)*, relatore, spiega che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 2 luglio, delle osservazioni a beneficio della Commissione Affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, n. 394 –, in relazione a misure in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Precisa, innanzitutto, che l'intervento regolatorio risulta in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, e ricorda, a tal proposito, che la legge 7 aprile 2017, n. 47, ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza, introducendo esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, modificando altresì la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri, stabilendo che un eventuale provvedimento in tal senso possa essere adottato a condizione che non comporti «un rischio di danni gravi per il minore».

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, composto di 2 articoli, modifica e integra la disciplina regolamentare vigente in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento al rilascio dei permessi di soggiorno e alla conversione degli stessi al raggiungimento della maggiore età.

Nello specifico, esso è finalizzato a semplificare le tipologie di permesso di soggiorno destinate ai minori stranieri non accompagnati, stabilendo che al minore sia rilasciato un permesso «per minore età», salvo che sia affidato o posto sotto la tutela di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con il quale conviva, caso in cui sarà rilasciato un permesso «per motivi familiari» (articolo 1, lettera *e)*). Al compimento

della maggiore età, ai titolari dei permessi di soggiorno si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla possibilità di conversione del permesso di soggiorno.

L'intervento regolatorio, nel modificare il comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, estende ai minori stranieri non accompagnati l'esonero dall'obbligo di esibizione del passaporto o di un documento equipollente già previsto per i richiedenti asilo e i destinatari di una protezione sociale o temporanea (articolo 1, lettera *a)*). Il testo, nell'abrogare il riferimento al permesso di soggiorno per integrazione del minore, definisce altresì il «permesso per integrazione», rilasciato ai cittadini stranieri che, al compimento della maggiore età, sono affidati ai servizi sociali con provvedimento del Tribunale dei minorenni, per la durata stabilità dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età (articolo 1, lettera *b)*).

Nell'apportare alcune modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, del 1999, il provvedimento specifica – fra l'altro – che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari rilasciato al minore straniero non accompagnato consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle norme sul lavoro minorile (articolo 1, lettera *c)*, numero 2).

Viene, inoltre, prevista la possibilità di richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato ai fini della conversione in un titolo di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età (articolo 1, lettera *d)*).

Il relatore evidenzia come l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento evidenzia come in esso non si ravvisino elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali.

Egli fa, quindi, presente che lo stesso provvedimento afferisce al tema più generale dei diritti dei minori. Ricorda, a tal proposito, che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, nell'introdurre per la prima volta il concetto fondamentale di bambino come soggetto di diritti e non esclusivamente come oggetto di tutela, abbia posto, fra gli altri, il principio di superiore interesse del minore (articolo 3) e il diritto per il minore di accedere alla protezione internazionale e all'assistenza umanitaria (articolo 22).

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, il 16 giugno scorso l'Ambasciatore di Israele, S.E. Dror Eydar, e, in data odierna, l'Ambasciatore dell'Iran, S.E. Hamid Bayat, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177

La 3ª Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo;

preso atto che l'intervento normativo è finalizzato a dare attuazione alle previsioni contenute nel decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, volte a definire le modalità e i criteri procedurali di individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia, nonché i criteri con cui i soggetti individuati siano chiamati a predisporre e aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza ritenuti rilevanti per la sicurezza nazionale;

considerata l'inclusione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale amministrazione partecipante al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

preso atto della definizione relativa ai soggetti che esercitano funzioni essenziali dello Stato;

espresso apprezzamento per l'inclusione, fra i soggetti che prestano un servizio ritenuto essenziale per gli interessi dello Stato, anche di quelli che svolgono attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali o di ricerca o relative ad attività produttive che presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale;

si esprime favorevolmente con il seguente rilievo:

che l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, nel riferirsi alle «amministrazioni CISR», richiami espressamente anche la fonte normativa primaria.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

La 3ª Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo;

rilevato che esso è diretto a individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con altri decreti adottati ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 di disciplina della materia dei poteri speciali;

preso atto che i settori interessati dalla misura sono quelli dell'energia, dell'acqua, della salute, del trattamento dei dati e delle informazioni sensibili, delle infrastrutture elettorali, del settore finanziario, dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie, delle biotecnologie, delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, dell'agroalimentare e dei prodotti a duplice uso;

accolta favorevolmente l'estensione dei poteri speciali nell'ambito dei prodotti a duplice uso in virtù della valenza strategica e della eccellenza tecnologica rappresentata da alcune aziende produttrici di tali beni;

in particolare riguardo l'articolo 12, tenuto presente che l'Italia ha scelto di superare l'uso del nucleare con il referendum del 1987, scelta confermata dal referendum del 2011 e ha ratificato accordi internazionali contro la proliferazione nucleare, sostenendo il processo di denuclearizzazione;

auspicando che, nelle fasi di ripresa del negoziato europeo relativo alla proposta di riforma del Regolamento (CE) n. 428/2009, COM(2016) 616 def., possa avviarsi un dibattito finalizzato a sottoporre a controlli più stringenti i prodotti a duplice uso suscettibili di essere utilizzati per la costruzione di armi nucleari, congegni esplosivi nucleari o relativi vettori, anche proponendo una ristrutturazione dell'elenco all'Allegato I – e, conseguentemente e specularmente, dell'articolato – del citato regolamento prevedendo una differenziazione tra prodotti basata sull'utilizzo finale degli stessi;

esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito dell'articolo 12 relativo ai prodotti a duplice uso, l'esclusione delle micro e piccole imprese dalla possibile soggezione agli oneri burocratici derivanti dall'esercizio dei poteri speciali, anche attraverso la determinazione di una soglia di fatturato al di sotto della quale le imprese non sarebbero soggette all'esercizio dei suddetti poteri.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1385

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «*a decorrere dall'anno 2020*» con le seguenti: «*a decorrere dall'anno 2021*»; sostituire le parole: «*bilancio triennale 2019-2021» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2020-2022*»; sostituire le parole: «*per l'anno 2019» *con le seguenti:* «per l'anno 2020*».*

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis.* Alle attività previste dall'articolo 27 dell'accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

DIFESA (4ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI MARCO DE PAOLIS, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 991 (RIABILITAZIONE MILITARI PRIMA GUERRA MONDIALE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI SEBASTIANO FAVERO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1371 (GIORNATA MEMORIA ALPINI)

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell'area industriale della difesa (n. 257)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc.* XXIV, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente GARAVINI *(IV-PSI)*, in qualità di relatrice, dà lettura di uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), frutto delle attività di approfondimento svolte e degli elementi emersi dal ciclo di audizioni e dalle visite effettuate.

Sottolinea che gli stabilimenti, gli arsenali e le altre strutture dell'area industriale della Difesa svolgono funzioni essenziali per garantire l'autonomia e la piena funzionalità dello strumento militare, assicurando le competenze e le condizioni tecniche, infrastrutturali e di sicurezza degli interventi sugli assetti operativi.

Essi rappresentano uno strumento diretto e efficace per garantire il costante supporto tecnico-logistico e manutentivo alle attrezzature dell'intero comparto. Sono strutture indispensabili per garantire l'efficienza e la prontezza dei mezzi e degli armamenti della Difesa e dunque assetti strategici a cui il Paese non può rinunciare. Innanzitutto per motivi di sicurezza perché sarebbe pericoloso demandare il funzionamento dei propri assetti militari solamente a dei manutentori privati, magari stranieri, fornitori dei diversi sistemi. Inoltre tutelano il corretto funzionamento anche di tutti quegli strumenti militari (navi, carri armati, veicoli militari, armamenti) la cui manutenzione non sia più garantita da uno specifico contratto di supporto e manutenzione tecnica.

Sottolinea il forte stato di sofferenza degli enti in questione, sia per il carente rinnovamento infrastrutturale (cui peraltro cercano di fare fronte le

misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020), sia per la forte contrazione degli organici, in particolare nei ruoli tecnici del personale civile della Difesa. Tale contrazione potrebbe, nel giro di pochi anni, produrre effetti negativi irreversibili sulla funzionalità delle strutture in questione.

Stante il quadro di riferimento, gli impegni al Governo contenuti nello schema di risoluzione appaiono di cruciale importanza, anche considerato che dagli enti dell'area tecnico industriale dipendono la manutenzione dei mezzi e degli armamenti in uso alle Forze armate.

Propone di aggiungere, rispetto alla bozza di risoluzione presentata, un riferimento all'esigenza di efficientamento energetico degli immobili.

Interviene il sottosegretario TOFALO, che propone di ricollocare il punto d) degli impegni al Governo, relativo alla stabilizzazione del personale precario, tra le premesse, con conseguente riformulazione in tal senso. Vi sono infatti ostacoli normativi che impediscono di intervenire nella direzione auspicata nel testo.

La presidente relatrice GARAVINI *(IV-PSI)* accoglie l'invito del rappresentante del Governo, sottolineando tuttavia la delicatezza del tema, cui occorre in qualche modo dare soluzione. Formula contestualmente una nuova proposta di risoluzione *(pubblicata in allegato)*.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* esprime il voto positivo del proprio Gruppo. Il testo della risoluzione contiene infatti impegni concreti e condivisi da tutta la Commissione. Rileva in particolare l'importanza delle dismissioni di taluni immobili, che, nel caso di una città come La Spezia, potrebbero restituire alla città importanti spazi.

Concorda infine con l'invito a prorogare la durata del piano di intervento per l'ammodernamento degli stabilimenti della Marina.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Anche ad avviso della senatrice DONNO *(M5S)* la proposta di risoluzione recepisce pienamente le istanze condivise in seno alla Commissione. Apprezza l'attenzione al tema degli Arsenali.

Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene infine il senatore VATTUONE *(PD)*, preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione da ultimo formulata dalla Presidente, che risulta approvata.

La presidente GARAVINI si compiace del risultato unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore ORTIS *(M5S)* formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore MININNO *(M5S)* formula una proposta di osservazioni favorevoli.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore VATTUONE *(PD)* illustra l'atto del Governo in titolo, osservando che il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali vanta oltre un secolo di storia (è stato istituito infatti nel 1910). Originariamente nato per tutelare l'industria (essenzialmente bresciana) delle armi leggere, e per dare lustro al prestigio delle armi prodotte in Italia, l'ente ha subito numerosi adattamenti normativi e organizzativi per renderlo più rispondente alle nuove esigenze tecniche e amministrative.

Oggi l'istituto è un ente di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico e – per gli aspetti tecnici e di sicurezza – anche dai Ministeri dell'interno e della difesa e la sua funzione è quella di «controllore tecnico» della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge. L'istituto è gestito da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro dello sviluppo economico, mentre il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti, rimane in carica 4 anni ed elegge il suo Presidente. Il Direttore del Banco è nominato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero della difesa e partecipa al Consiglio di amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario. L'oratore osserva peraltro che il Banco ha anche sottoposto il proprio sistema di gestione della qualità alla certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001/2000.

Venendo all'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno, rileva che il testo contiene un nuovo schema di regolamento, per meglio disciplinare gli assetti organizzativi del Banco.

La materia, infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa, presentava parecchi profili problematici: il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, cui era demandata la disciplina organizzativa del Banco, non aveva, infatti, mai trovato attuazione. Ciò a causa della successione nel tempo di due provvedimenti: il decreto-legge n. 78 del 2010, che disponeva la soppressione del Banco e il decreto-legge n. 5 del 2012, che, a sua volta, abrogava le predette norme soppressive. Infine, il comma 174 della legge n. 124 del 2017 abrogava lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 (comunque mai attuato), facendo rivivere, in via transitoria, una normativa ancora più vecchia, risalente ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2001.

Nel dettaglio, il provvedimento il provvedimento all'esame della Commissione si compone di 17 articoli. Gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità del provvedimento e i compiti istituzionali del Banco, mentre l'articolo 3 afferma l'autonomia statutaria e finanziaria del Banco.

L'articolo 4 indica gli organi del Banco (Presidente, Assemblea dei partecipanti, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori e un Comitato tecnico di natura consultiva), mentre gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, i compiti del Presidente (che ha la rappresentanza legale dell'ente e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione), dell'Assemblea dei partecipanti (espressione dell'originaria forma associativa del Banco), e del Consiglio di amministrazione. In particolare, nell'Assemblea dei partecipanti e nel Consiglio di amministrazione è previsto un componente del Ministero della difesa, Nel nuovo assetto manca, invece, rispetto all'attuale disciplina, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'interno, espunto su richiesta del medesimo Dicastero. Ciò a seguito dell'abrogazione del catalogo nazionale delle armi disposto dalla legge di stabilità 2012 e del successivo trasferimento al Banco stesso, in via esclusiva, della competenza a classificare le armi comuni da sparo.

L'articolo 8 prevede, in caso di gravi irregolarità, o illegittimità, la nomina, da parte del MiSE, di un commissario straordinario, mentre gli articoli 9 e 10 disciplinano i compiti e le funzioni del Collegio dei revisori e del Comitato tecnico.

L'articolo 11, invece, disciplina la figura e i poteri del Direttore generale, responsabile della gestione del Banco e che assicura la funzionalità dell'ente. Il Direttore generale è nominato dal MiSE, sentita la Difesa;

Gli articoli 12 e 13 prendono quindi in considerazione da un lato le fonti di finanziamento e dall'altro l'autonomia di gestione (sia in relazione ai profili finanziari che al personale, sul quale ricadono anche divieti di svolgere attività connesse con l'industria e il commercio delle armi), mentre l'articolo 14, che disciplina l'attività di vigilanza del MiSE. In particolare, i regolamenti interni di natura tecnica sono approvati sentito anche il Ministero della difesa;

Infine, gli articoli 15, 16 e 17 recano, rispettivamente, la disciplina transitoria, la clausola di invarianza finanziaria e le abrogazioni.

Conclude formulando una proposta di osservazioni favorevoli.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente GARAVINI dà conto degli emendamenti presentati alla scadenza del termine (pubblicati in allegato). Risultano presentati quattro emendamenti: due a firma del senatore Mininno e due a prima firma della senatrice Rauti.

Si procede pertanto all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MININNO *(M5S)* sottolinea che lo scopo sotteso al disegno di legge, cioé la razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento militare, è pienamente condivisibile. Occorre però definire i principi e criteri direttivi della delega. Illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2. Il primo riduce da due anni a 18 mesi i termini per l'esercizio delle deleghe e degli eventuali decreti correttivi, in modo da poter valutare i risultati della riforma nella presente legislatura, se essa si concluderà alla sua scadenza naturale.

Il secondo emendamento interviene sulla lettera *g)* dell'articolo 1, ampliando l'intervento di razionalizzazione anche alle procedure per l'a-

vanzamento del personale, introducendo però alcuni principi direttivi, che al momento sono assenti.

La senatrice RAUTI *(FdI)* illustra quindi l'emendamento 1.3, con cui propone di stabilizzare efficacemente il personale in ferma annuale e quadriennale.

Illustra successivamente l'emendamento 1.4, che amplia il novero delle fattispecie che consentono la riammissione dei volontari in ferma prefissata esclusi dall'immissione in servizio permanente a seguito della pendenza di un procedimento penale. Al riguardo l'oratrice sottolinea che la proposta, dal tenore senz'altro garantista, non incide comunque sui requisiti di integrità morale richiesti al personale del comparto difesa e sicurezza.

Interviene da ultimo il senatore CASTIELLO *(M5S)*, osservando che l'esigenza, espressa dal collega Mininno, di meglio definire criteri e principi direttivi non rappresenta una preferenza politica, ma piuttosto una necessità costituzionale, per evitare che il provvedimento, in particolare, la lettera *g)* dell'articolo 1, risulti in contrasto con i dettami dell'articolo 76 della Costituzione.

La presidente GARAVINI concorda con l'opinione espressa dal senatore Castiello, ritenendo che tale preoccupazione coinvolga l'intero provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente GARAVINI dà conto degli emendamenti presentati alla scadenza del termine, *pubblicati in allegato*. Risultano presentati 22 emendamenti: 16 a firma del senatore Gasparri, due a firma dei senatori Romano e Mininno, due a firma della senatrice Donno e due proposte a firma della senatrice Rauti.

Si procede pertanto all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore MININNO *(M5S)* illustra l'emendamento 1.1, che mira a definire l'istituito della riserva selezionata, razionalizzando, altresì, la disciplina della cessazione dell'appartenenza alle Forze di completamento e alla riserva di complemento.

Illustra quindi l'emendamento 1.12, che interviene in favore del personale delle forze di completamento impegnato nelle missioni internazio-

nali. L'emendamento, infatti, nel disporre l'inapplicabilità, nei confronti del predetto personale, dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, sana una ingiustificata sperequazione tra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato.

La senatrice DONNO *(M5S)* dà per illustrate le proposte 1.7 e 1.8.

La senatrice RAUTI *(FdI)* illustra infine gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. In particolare, il primo disciplina l'accesso degli ufficiali ausiliari ai concorsi, armonizzandola con il riordino delle carriere delle Forze armate e di polizia, recentemente entrato in vigore. Il secondo, invece, interviene sulle riserve di posti nel pubblico impiego, disciplinate dall'articolo 1014 del Codice dell'ordinamento militare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 257

(*Doc*. XXIV, n. 19)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell'area industriale della Difesa;

preso atto delle risultanze delle audizioni svolte e delle visite effettuate;

premesso che:

– dall'Agenzia industrie Difesa dipendono 9 strutture: lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma; lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto; lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri; lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua; lo Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata; lo Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia; l'Arsenale Militare di Messina; il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico di Gaeta e lo Stabilimento Militare chimico farmaceutico di Firenze;

– queste strutture impiegano circa 950 unità di personale civile;

– dal Comando logistico dell'Esercito dipendono 6 strutture: i Poli di mantenimento pesante Nord (a Piacenza) e Sud (a Nola), (che hanno effettuato, nel biennio 2018-2019, 78 lavorazioni su artiglierie ruotate e corazzate, 73 su piattaforme cingolate e ruotate e 119 sulle torri di illuminazione del Dipartimento di protezione civile); il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, circa 3500 lavorazioni su armi individuali di reparto); il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici ed optoelettronici di Roma (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, 1500 lavorazioni su sistemi optolettronici, 1000 lavorazioni su sistemi di comunicazione e 170 lavorazioni su materiali elettronici); il Centro polifunzionale di sperimentazione dell'Esercito di Montelibretti (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, 20 relazioni tecniche su sperimentazioni, 115 analisi su carbolubrificanti, 13 verifiche standardizzate su *shelter* e 40 su apparecchi di sollevamento) e il Centro tecnico NBC di Civitavecchia (che ha compiuto, nel biennio 2018-2019, decine di interventi di bonifica e rilevamenti presso infrastrutture militari, anche in teatri operativi);

– gli stabilimenti militari dell'Esercito impiegano, al 1 giugno 2020, 1340 unità di personale civile, su un organico previsto di 2427 unità, con la prospettiva di arrivare, al 31 dicembre 2024, a sole 694 unità;

– dal Comando logistico della Marina dipendono gli Arsenali militari di La Spezia, Taranto ed Augusta. Nel triennio 2016-2018 tali strutture hanno contribuito allo sviluppo e alla gestione delle soste di manutenzione su 34 unità (navali e subacquee), con un ricavo di 2,5 milioni di euro per le attività svolte su committenza privata esterna;

– gli arsenali impiegano, al 1 giugno 2020, 1595 unità di personale civile, su un organico previsto di 2639, con la prospettiva di arrivare, al 31 dicembre 2024, a sole 1100 unità;

– gli enti della difesa impiegano altresì un numero considerevole di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti ai servizi di manovalanza e facchinaggio, di cui appare necessario valutare la possibile graduale stabilizzazione;

– nel triennio 2019-2021, l'Agenzia Industrie Difesa prevede un valore totale di produzione pari a 334 milioni di euro (247 milioni per la produzione di beni e servizi per il Ministero e 87 milioni per vendite e prestazioni a soggetti terzi);

– con riferimento alle strutture dipendenti dall'Esercito, lo stanziamento annuale del 2019 è stato di circa 20,5 milioni di euro, considerando le spese per il mantenimento infrastrutturale, manutenzione sistemi d'arma/mezzi e materiali e spese per il funzionamento generale degli enti, mentre la previsione per l'esercizio finanziario 2020 è di circa 30 milioni di euro;

– con riferimento alle strutture dipendenti dalla Marina, il flusso finanziario degli Arsenali per ammodernamento/rinnovamento ed esercizio per manutenzioni navali si è attestato nel 2019 a circa 26,5 milioni di euro, mentre nel 2020 la previsione è di circa 40 milioni. Il flusso finanziario per attività di adeguamento/manutenzione infrastrutturale (A/R, esercizio, fondi dedicati CIS Taranto/Piano Brin) si è attestato nel 2019 a circa 6,6 milioni, mentre nel 2020 la previsione è di circa 18,5 milioni;

– gli immobili conferiti in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Industrie Difesa possono rientrare nell'ambito di convenzioni di affidamento temporaneo a favore di soggetti (sia pubblici che privati), che possono tradursi nella costituzione di società a partecipazione mista, in accordi di collaborazione o altre forme di partenariato, aventi ad oggetto, oltre allo scambio di beni e servizi anche il trasferimento di competenze, nonché l'uso condiviso delle strutture gestite dall'Agenzia;

– Difesa Servizi S.p.A., società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del dicastero e si occupa della valorizzazione economica dei beni dell'amministrazione;

premesso altresì che l'articolo 164 del decreto-legge 34 del 2020 (c.d. «decreto rilancio») contiene misure per rendere più efficienti le procedure di recupero e valorizzazione di beni immobili militari, oltre che norme sull'alienazione del patrimonio alloggiativo della Difesa;

considerato che:

– gli stabilimenti, gli arsenali e le altre strutture dell'area industriale della Difesa svolgono funzioni essenziali per garantire l'autonomia e la piena funzionalità dello strumento militare, assicurando le competenze e le condizioni tecniche, infrastrutturali e di sicurezza degli interventi sugli assetti operativi;

– gli enti si occupano prevalentemente della manutenzione dei mezzi e degli armamenti del comparto della Difesa. Essi rappresentano uno strumento diretto e efficace per garantire il costante supporto tecnico-logistico e manutentivo alle attrezzature dell'intero comparto. Sono strutture indispensabili per garantire l'efficienza e la prontezza dei mezzi e degli armamenti della Difesa e dunque assetti strategici a cui il Paese non può rinunciare. Innanzitutto per motivi di sicurezza perché sarebbe pericoloso demandare il funzionamento dei propri assetti militari solamente a dei manutentori privati, magari stranieri, fornitori dei diversi sistemi. Inoltre tutelano il corretto funzionamento anche di tutti quegli strumenti militari (navi, carri armati, veicoli militari, armamenti) la cui manutenzione non sia più garantita da uno specifico contratto di supporto e manutenzione tecnica;

– gli enti possono inoltre garantire lavorazioni di altissimo livello tecnologico; allo stesso tempo sono in grado di modificare la propria attività in modo flessibile, adeguandosi a esigenze anche straordinarie (come nel caso dello Stabilimento chimico-famaceutico di Firenze, coinvolto nella produzione di articoli sanitari per far fronte all'emergenza Covid-19);

– gli arsenali, in particolare, svolgono non solo interventi di manutenzione e ammodernamento degli assetti navali militari (a partire da quelli effettuati sulla portaerei Cavour) ma anche della cantieristica privata;

– a fronte della richiesta di un sempre maggiore impegno, sia quantitativo che qualitativo, l'area industriale della Difesa attualmente versa in una condizione di particolare sofferenza, con riferimento sia alle infrastrutture che al personale;

– le infrastrutture necessitano di interventi urgenti e significativi, di carattere sia ordinario che straordinario, anche per assicurare adeguamento delle condizioni di sicurezza e per la continuità delle produzioni;

– il personale, a causa di un *turn over* pesantemente negativo, rischia la perdita di competenze tecniche ad alta specializzazione, con inevitabili ricadute sulla capacità produttiva e manutentiva delle strutture;

– le procedure di assunzioni avviate negli ultimi anni rappresentano una positiva inversione di tendenza, che appare però del tutto insufficiente a colmare la gravi lacune del personale;

– neppure il trasferimento di personale militare non più idoneo al servizio rappresenta un adeguato sostegno alle necessità degli enti in parola, in quanto tale personale spesso non è in grado di contribuire fattiva-

mente alle attività svolte, e provoca altresì situazioni disparità di trattamento economico, non sempre facili da gestire;

impegna il Governo:

a) a considerare gli investimenti per il rilancio dell'area industriale della Difesa come possibile importante volano per la ripresa economica del Paese dopo la grave contrazione determinata dall'emergenza Covid-19;

b) a proseguire, anche con un piano straordinario, gli interventi avviati per l'assunzione di nuovo personale qualificato, con profili tecnici e amministrativi, considerando anche la possibilità di utilizzare modalità innovative di assunzioni fondate su percorsi formativi specifici, in collegamento diretto con le realtà istituzionali, industriali, universitarie e scolastiche dei territori;

c) a valutare una rimodulazione della tempistica di applicazione della legge n. 244 del 2012 (che è in fase di rivalutazione complessiva), anche esercitando la previsione già contenuta nella stessa legge; così da evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle persone ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

d) a garantire un generale rinnovo infrastrutturale delle strutture, in particolare dei poli di mantenimento e degli arsenali, superando le attuali, gravi, criticità, derivanti dalla vetustà degli immobili e dall'obsolescenza degli impianti, non sempre adeguati agli interventi sui mezzi di nuova introduzione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e continuità delle produzioni, con interventi di adeguamento tecnologico e efficientamento energetico, tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello impiantistico;

e) a svolgere una ricognizione complessiva del patrimonio immobiliare attualmente in uso agli enti industriali della difesa, individuando le porzioni eventualmente non più funzionali allo svolgimento delle loro attività, valutando tutti gli strumenti per la loro valorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di fondi della programmazione dell'Ue, oltre che le ipotesi di dismissione a favore di altre amministrazioni dello Stato o di enti locali, in sinergia con l'azione delle strutture deputate alla gestione del patrimonio immobiliare della difesa, a partire dalla Task force per la valorizzazione degli immobili della Difesa, da Difesa servizi spa e dall'Agenzia industrie difesa;

f) in riferimento alla specifica realtà degli arsenali, a valutare la possibilità di re-internalizzare le attività a medio contenuto tecnologico (con possibili significativi contenimenti di spesa), considerando che quelle a basso contenuto tecnologico possono essere facilmente reperite presso l'indotto locale (con un positivo rapporto costo-efficacia e un potenziale volano economico per le piccole e medie imprese);

g) valutare di prorogare la durata del piano pluriennale di interventi già previsto per adeguamento e ammodernamento degli stabilimenti della Marina (c.d. «piano Brin»), istituendo altresì analoghi strumenti per gli altri enti.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 257

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, dell'Affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell'area industriale della Difesa;

preso atto delle risultanze delle audizioni svolte e delle visite effettuate;

premesso che:

– dall'Agenzia industrie Difesa dipendono 9 strutture: lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma; lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto; lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri; lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua; lo Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata; lo Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia; l'Arsenale Militare di Messina; il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico di Gaeta e lo Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze;

– queste strutture impiegano circa 950 unità di personale civile;

– dal Comando logistico dell'Esercito dipendono 6 strutture: i Poli di mantenimento pesante Nord (a Piacenza) e Sud (a Nola), (che hanno effettuato, nel biennio 2018-2019, 78 lavorazioni su artiglierie ruotate e corazzate, 73 su piattaforme cingolate e ruotate e 119 sulle torri di illuminazione del Dipartimento di protezione civile); il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, circa 3500 lavorazioni su armi individuali di reparto); il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici ed optoelettronici di Roma (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, 1500 lavorazioni su sistemi optolettronici, 1000 lavorazioni su sistemi di comunicazione e 170 lavorazioni su materiali elettronici); il Centro polifunzionale di sperimentazione dell'Esercito di Montelibretti (che ha effettuato, nel biennio 2018-2019, 20 relazioni tecniche su sperimentazioni, 115 analisi su carbolubrificanti, 13 verifiche standardizzate su *shelter* e 40 su apparecchi di sollevamento) e il Centro tecnico NBC di Civitavecchia (che ha compiuto, nel biennio 2018-2019, decine di interventi di bonifica e rilevamenti presso infrastrutture militari, anche in teatri operativi);

– gli stabilimenti militari dell'Esercito impiegano, al 1 giugno 2020, 1340 unità di personale civile, su un organico previsto di 2427 unità, con la prospettiva di arrivare, al 31 dicembre 2024, a sole 694 unità;

– dal Comando logistico della Marina dipendono gli Arsenali militari di La Spezia, Taranto ed Augusta. Nel triennio 2016-2018 tali strutture hanno contribuito allo sviluppo e alla gestione delle soste di manutenzione su 34 unità (navali e subacquee), con un ricavo di 2,5 milioni di euro per le attività svolte su committenza privata esterna;

– gli arsenali impiegano, al 1 giugno 2020, 1595 unità di personale civile, su un organico previsto di 2639, con la prospettiva di arrivare, al 31 dicembre 2024, a sole 1100 unità;

– nel triennio 2019-2021, l'Agenzia Industrie Difesa prevede un valore totale di produzione pari a 334 milioni di euro (247 milioni per la produzione di beni e servizi per il Ministero e 87 milioni per vendite e prestazioni a soggetti terzi);

– con riferimento alle strutture dipendenti dall'Esercito, lo stanziamento annuale del 2019 è stato di circa 20,5 milioni di euro, considerando le spese per il mantenimento infrastrutturale, manutenzione sistemi d'arma/mezzi e materiali e spese per il funzionamento generale degli enti, mentre la previsione per l'esercizio finanziario 2020 è di circa 30 milioni di euro;

– con riferimento alle strutture dipendenti dalla Marina, il flusso finanziario degli Arsenali per ammodernamento/rinnovamento ed esercizio per manutenzioni navali si è attestato nel 2019 a circa 26,5 milioni di euro, mentre nel 2020 la previsione è di circa 40 milioni. Il flusso finanziario per attività di adeguamento/manutenzione infrastrutturale (A/R, esercizio, fondi dedicati CIS Taranto/Piano Brin) si è attestato nel 2019 a circa 6,6 milioni, mentre nel 2020 la previsione è di circa 18,5 milioni;

– gli immobili conferiti in comodato d'uso gratuito all'Agenzia Industrie Difesa possono rientrare nell'ambito di convenzioni di affidamento temporaneo a favore di soggetti (sia pubblici che privati), che possono tradursi nella costituzione di società a partecipazione mista, in accordi di collaborazione o altre forme di partenariato, aventi ad oggetto, oltre allo scambio di beni e servizi anche il trasferimento di competenze, nonché l'uso condiviso delle strutture gestite dall'Agenzia;

– Difesa Servizi S.p.A., società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del dicastero e si occupa della valorizzazione economica dei beni dell'amministrazione;

premesso altresì che l'articolo 164 del decreto-legge 34 del 2020 (c.d. «decreto rilancio») contiene misure per rendere più efficienti le procedure di recupero e valorizzazione di beni immobili militari, oltre che norme sull'alienazione del patrimonio alloggiativo della Difesa;

considerato che:

– gli stabilimenti, gli arsenali e le altre strutture dell'area industriale della Difesa svolgono funzioni essenziali per garantire l'autonomia e la piena funzionalità dello strumento militare, assicurando le competenze

e le condizioni tecniche, infrastrutturali e di sicurezza degli interventi sugli assetti operativi;

– gli enti si occupano prevalentemente della manutenzione dei mezzi e degli armamenti del comparto della Difesa. Essi rappresentano uno strumento diretto e efficace per garantire il costante supporto tecnico-logistico e manutentivo alle attrezzature dell'intero comparto. Sono strutture indispensabili per garantire l'efficienza e la prontezza dei mezzi e degli armamenti della Difesa e dunque assetti strategici a cui il Paese non può rinunciare. Innanzitutto per motivi di sicurezza perché sarebbe pericoloso demandare il funzionamento dei propri assetti militari solamente a dei manutentori privati, magari stranieri, fornitori dei diversi sistemi. Inoltre tutelano il corretto funzionamento anche di tutti quegli strumenti militari (navi, carri armati, veicoli militari, armamenti...) la cui manutenzione non sia più garantita da uno specifico contratto di supporto e manutenzione tecnica;

– gli enti possono inoltre garantire lavorazioni di altissimo livello tecnologico; allo stesso tempo sono in grado di modificare la propria attività in modo flessibile, adeguandosi a esigenze anche straordinarie (come nel caso dello Stabilimento chimico-famaceutico di Firenze, coinvolto nella produzione di articoli sanitari per far fronte all'emergenza Covid-19);

– gli arsenali, in particolare, svolgono non solo interventi di manutenzione e ammodernamento degli assetti navali militari (a partire da quelli effettuati sulla portaerei Cavour) ma anche della cantieristica privata;

– a fronte della richiesta di un sempre maggiore impegno, sia quantitativo che qualitativo, l'area industriale della Difesa attualmente versa in una condizione di particolare sofferenza, con riferimento sia alle infrastrutture che al personale;

– le infrastrutture necessitano di interventi urgenti e significativi, di carattere sia ordinario che straordinario, anche per assicurare adeguamento delle condizioni di sicurezza e per la continuità delle produzioni;

– il personale, a causa di un *turn over* pesantemente negativo, rischia la perdita di competenze tecniche ad alta specializzazione, con inevitabili ricadute sulla capacità produttiva e manutentiva delle strutture;

– le procedure di assunzioni avviate negli ultimi anni rappresentano una positiva inversione di tendenza, che appare però del tutto insufficiente a colmare la gravi lacune del personale;

– neppure il trasferimento di personale militare non più idoneo al servizio rappresenta un adeguato sostegno alle necessità degli enti in parola, in quanto tale personale spesso non è in grado di contribuire fattivamente alle attività svolte, e provoca altresì situazioni disparità di trattamento economico, non sempre facili da gestire;

impegna il Governo:

a) a considerare gli investimenti per il rilancio dell'area industriale della Difesa come possibile importante volano per la ripresa economica del Paese dopo la grave contrazione determinata dall'emergenza Covid-19;

b) a proseguire, anche con un piano straordinario, gli interventi avviati per l'assunzione di nuovo personale qualificato, con profili tecnici e amministrativi, considerando anche la possibilità di utilizzare modalità innovative di assunzioni fondate su percorsi formativi specifici, in collegamento diretto con le realtà istituzionali, industriali, universitarie e scolastiche dei territori;

c) a valutare una rimodulazione della tempistica di applicazione della legge n. 244 del 2012 (che è in fase di rivalutazione complessiva), esercitando la previsione già contenuta nella stessa legge (all'articolo 5); così da evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle persone ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

d) a valutare la possibilità di un graduale inserimento negli enti della difesa dei lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti ai servizi di manovalanza e facchinaggio;

e) a garantire un generale rinnovo infrastrutturale delle strutture, in particolare dei poli di mantenimento e degli arsenali, superando le attuali, gravi, criticità, derivanti dalla vetustà degli immobili e dall'obsolescenza degli impianti, non sempre adeguati agli interventi sui mezzi di nuova introduzione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e continuità delle produzioni, con interventi di adeguamento tecnologico e rinnovamento, tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello impiantistico, compresi interventi di efficientamento energetico;

f) a svolgere una ricognizione complessiva del patrimonio immobiliare attualmente in uso agli enti industriali della difesa, individuando le porzioni eventualmente non più funzionali allo svolgimento delle loro attività, valutando tutti gli strumenti per la loro valorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di fondi della programmazione dell'Ue, oltre che le ipotesi di dismissione a favore di altre amministrazioni dello Stato o di enti locali, in sinergia con l'azione delle strutture deputate alla gestione del patrimonio immobiliare della difesa, a partire dalla *Task force* per la valorizzazione degli immobili della Difesa, da Difesa servizi spa e dall'Agenzia industrie difesa;

g) in riferimento alla specifica realtà degli arsenali, a valutare la possibilità di re-internalizzare le attività a medio contenuto tecnologico (con possibili significativi contenimenti di spesa) e proseguire il trasferimento delle attività a basso contenuto tecnologico all'industria privata (con un positivo rapporto costo-efficacia e un potenziale volano economico per le piccole e medie imprese);

h) valutare di prorogare la durata del piano pluriennale di interventi già previsto per adeguamento e ammodernamento degli stabilimenti della Marina (c.d. «piano Brin»), istituendo altresì analoghi strumenti per gli altri enti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152

Art. 1.

1.1
MININNO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «due anni» *con le seguenti*: «diciotto mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole «due anni» *con le seguenti*: «diciotto mesi».

1.2
MININNO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole «razionalizzare e semplificare le forme, i parametri e i criteri di valutazione del personale;» *con le seguenti*: «razionalizzare e semplificare le modalità di valutazione del personale militare, improntandole a criteri meritocratici ed oggettivi, e le procedure di avanzamento, in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni;».

1.3
RAUTI, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h*-bis*)* riformare le modalità di arruolamento dei Volontari in Ferma Prefissata annuale, di cui agli articoli 697 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, e dei Volontari in Ferma Prefissata quadriennale, di cui agli articoli 700 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo l'introduzione della figura di Ausiliario in ferma triennale o quinquennale, perseguendo le finalità della ottimizzare le risorse

impiegate negli *iter* di selezione e formazione, e della successiva facilitazione del processo di stabilizzazione del personale medesimo.».

1.4

RAUTI, BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h*-bis*)* rivedere i criteri di riammissione per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, estendendo, per coloro i quali sono stati esclusi in quanto a loro carico pendeva un procedimento penale, il novero delle fattispecie che di fatto consentono tale riammissione anche al sopravvenire di alcune cause estintive del reato, quali la remissione della querela e la prescrizione.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1458

Art. 1.

1.1
ROMANO, MININNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1. – *(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)* – 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 655-*bis*, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

b) all'articolo 659, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Per i concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, è stabilita, a favore degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, una riserva di posti pari al 5 per cento.»;"

c) all'articolo 678, comma 4, le parole: «sono previste riserve di posti fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista una riserva non inferiore al 20 per cento e non superiore all'80 per cento»;

d) dopo l'articolo 987, è inserito il seguente:

«Art. 987-*bis*.

(Riserva selezionata)

1. Nell'ambito degli ufficiali delle forze di completamento di cui all'articolo 987, le Forze armate selezionano il personale in possesso di professionalità particolarmente elevate e specializzate, non facilmente rinvenibili nelle dotazioni interne, per formare la riserva selezionata.

2. Per il personale della riserva selezionata possono essere istituiti corsi specifici, anche a carattere interforze.»;

e) l'articolo 988-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 988-*bis* - (Richiami in servizio della riserva selezionata) - 1. In relazione alla necessità di sopperire a carenze di personale in possesso di professionalità particolarmente elevate e specializzate, gli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 987-*bis*, previo consenso, possono es-

sere richiamati in servizio fino al 65º anno d'età, in deroga a quanto disposto dall'articolo 890, comma 3.».

f) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) Esercito italiano: 60 anni;

b) Marina militare: 60 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti:

1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: 60 anni;»;

g) all'articolo 1010, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del 70º anno d'età.»;

h) all'articolo 2196-*bis*, comma 1-quinques, lettera b), le parole «negli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2024».

2. Con decreto del ministero della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le professionalità di cui all'articolo 987-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dal presente articolo. Il ministero della difesa provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco delle professionalità di cui al precedente periodo, secondo le specifiche esigenze di ciascuna Forza armata.".

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 2, 3 e 5*;

b)sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

c) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di forze di completamento e di riserva selezionata delle Forze armate.».

1.2

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera "a)" con la seguente:

"a) l'Articolo 937 è sostituito dal seguente:

"Art. 937. – 1. Sono Ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

a) Ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1° nomina;

b) Ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) Ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) Ufficiali delle Forze di completamento (Ufficiali di complemento prima nomina e/o ferma biennale, ferma prefissata e Riserva selezionata).

2. Il reclutamento degli Ufficiali ausiliari di cui alla lettera *c)* può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli Ufficiali delle Forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.

4. Al fine di garantire alle Forze armate di poter rispondere ad improvvise esigenze operative o ripianamenti di carenze organiche con elementi esperti e di pronto impiego, le stesse dovranno attingere prioritariamente dalla platea degli Ufficiali delle Forze di completamento in congedo favorendo il richiamo in servizio di soggetti con più esperienza ed anzianità di richiamo, e potranno procedere al bando di nuovi concorsi per reclutare nuovi ufficiali di cui alla lettera *c)*.".

1.3

GASPARRI

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 987-*bis*" comma 3, apportare la seguente modifica: le parole "di complemento" sono sostituite dalle seguenti: "delle Forze di completamento delle Forze armate.".

1.4

GASPARRI

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art.987-*bis*", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Gli Ufficiali delle Forze di completamento (Ufficiali di complemento, in ferma prefissata e della Riserva selezionata) sono dotati del documento di riconoscimento militare, c.d. carta multiservizi difesa (cmd).".

1.5

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera "b)" con la seguente:

"*b)* l'Articolo 987 è sostituito dal seguente:

"Art. 987 – Per sopperire a eventuali carenze organiche contingenti o di pianificazione e in relazione alla necessità di disporre di adeguate Forze di Completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli Ufficiali di complemento, in ferma prefissata, riserva selezionata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma da uno a trentasei mesi, con possibilità di proroga, connessa al raggiungimento dell'obiettivo richiesto, al termine della quale sono collocati in congedo.

Le Forze armate possono programmare un lavoro pluriennale con richiami in servizio prestabiliti e rinnovabili per gli Ufficiali delle Forze di completamento delle Forze armate.

Agli Ufficiali delle Forze di completamento delle Forze armate vengono riconosciuti i contributi di disoccupazione (NASPI) alla cessazione del rapporto di lavoro e della pensione.".

1.6

GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 988-*bis*", al comma 1 sostituire le parole "nella riserva selezionata" con le seguenti: "delle Forze di completamento delle Forze armate.".

1.7

DONNO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 988-bis*", comma 1, sostituire le parole* «purché non abbia superato il 63º anno di età, se ufficiale superiore, e il 60º anno di età, se ufficiale inferiore» *con le seguenti*: «purché non abbia superato il 68º anno di età, se ufficiale superiore, e il 65º anno di età, se ufficiale inferiore».

1.8

DONNO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso "Art. 988*-bis*", comma 2, sostituire le parole* «270 giorni» *con le seguenti*: «330 giorni».

1.9

GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 988-*bis*", alla rubrica sostituire le parole "della riserva selezionata" con le seguenti: "degli Ufficiali delle Forze di completamento delle Forze armate).".

1.10

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) All'articolo 892, lettera *c)*, dopo le parole "ferma volontaria" inserire le seguenti: "oppure per gli Ufficiali, di cui all'Art. 937 lettera *d)*, al termine di 24 mesi di richiamo in servizio anche non continuativi e senza demerito.".

1.11

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) All'articolo 1014 sostituire le parole "Ufficiali di complemento" con le seguenti: "Ufficiali delle Forze di completamento delle Forze armate".

Conseguentemente sostituire le parole "in ferma biennale o in ferma prefissata" con le seguenti "che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi".

1.12

ROMANO, MININNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-*bis*) all'articolo 1799, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Agli ufficiali delle forze di completamento di cui al comma 2, che sono impiegati in missioni internazionali, non si applicano, limitatamente alla relativa indennità di missione, le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»."

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 2, 3 e 5*;

b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – *(Disposizioni finanziarie)* – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

c) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di forze di completamento e di riserva selezionata delle Forze armate.».

1.13
GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) all'Articolo 2210, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*) In base all'Articolo 892 del presente codice, tale ruolo viene alimentato dagli Ufficiali di cui all'Articolo 937 lettera *d)* che chiederanno di accedervi in base alle modalità stabilite da ciascuna Forza armata. Detti Ufficiali dovranno aver compiuto 24 mesi di richiamo in servizio anche non consecutivi e senza demerito. All'atto di nomina quale Ufficiale del ruolo esaurimento in servizio permanente, conservano il grado rivestito.".

1.14
GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) All'Articolo 2228, inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Entro il 2021, per gli Ufficiali delle Forze di completamento, il Governo emana direttive sull'avanzamento in servizio e in congedo degli Ufficiali delle Forze di completamento, i quali potranno seguire l'avanzamento previsto per gli Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale.".

1.0.1
RAUTI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*

(Ulteriori modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

All'articolo 665 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali inferiori e superiori delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri», e le parole «34º anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «50º anno di età».

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli ufficiali delle forze di complemento vincitori di concorso frequentano il corso formativo con il grado di capitano e, al termine del corso, sono iscritti in ruolo con tale grado dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo e con precedenza rispetto agli ufficiali provenienti dalle forze di completamento con il grado di capitano».

1.0.2
RAUTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*

(Ulteriori modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

All'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole «*volontari in ferma breve*», sostituire le parole «*e ferma prefissata*» con le seguenti: *«, ferma prefissata, degli ufficiali di complemento e delle forze di completamento*».

Art. 2.

2.1
GASPARRI

Alla rubrica sostituire le parole "della riserva selezionata" con le seguenti: "delle Forze di completamento delle Forze armate.".

Art. 3.

3.1
GASPARRI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.".

3.2
GASPARRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Nell'esercizio della delega il Governo deve prevedere, per le Forze di completamento delle Forze armate, la successione degli scatti di anzianità e il ricongiungimento dei vari periodi di richiamo, in modo da garantire un trattamento retributivo analogo a quello degli altri Ufficiali in servizio sulla base del principio di omogeneizzazione. I periodi di tempo trascorsi in congedo sono comunque validi ai fini dell'avanzamento nel grado e pertanto devono altresì avere valore per il riconoscimento degli scatti di anzianità.".

3.3
GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

3.4
GASPARRI

Alla rubrica sostituire le parole "della riserva selezionata" *con le seguenti*: "delle Forze di completamento delle Forze armate".

Tit. 1
GASPARRI

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Disciplina degli Ufficiali delle Forze di completamento delle Forze armate italiane.".

BILANCIO (5ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 1.18 (testo 2), in tema di ripresa dell'anno scolastico, non vi sono osservazioni da formulare. Occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla modulazione temporale dell'onere, della proposta 1.19 (testo 2), che prevede la possibilità di acquisire la disponibilità di alberghi per lo svolgimento di attività didattiche, con autorizzazione di spesa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che sembra presentare le necessarie disponibilità. Si valuti altresì l'emendamento 1.19 (testo 3), che circoscrive l'efficacia della misura all'anno scolastico e accademico 2020/2021, con copertura su risorse la cui disponibilità va confermata. Occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione de-

gli oneri relativi alla proposta 1.20 (testo 2), volta a introdurre agevolazioni per gli studenti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.21 (testo 2), per verificare la corretta quantificazione degli oneri correlati alla sospensione dei canoni di locazione per gli studenti «fuori sede». Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Relatore 1.101 e sul subemendamento 1.101/1. Con riguardo all'emendamento del Governo 1.0.1000, in tema di poteri del Commissario straordinario per l'acquisto e la distribuzione di mascherine facciali, risulta necessaria l'integrazione della relazione tecnica per conoscere i criteri di quantificazione dell'onere, stimato in otto milioni di euro, e per acquisire i dati relativi alla disponibilità attuale della contabilità speciale intestata al Commissario, utilizzata a copertura. In merito ai relativi subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.1000/1. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria del subemendamento 1.0.1000/2, volto ad escludere svantaggi competitivi per le imprese non aderenti alle associazioni di categoria parte dei Protocolli sulle mascherine. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.1000/3, che definisce l'efficacia temporale, anche retroattiva, del ristoro per l'acquisto di mascherine. Sulla proposta 1.0.1000/4, che include nel ristoro una serie di oneri accessori, deve valutarsi se la relazione tecnica ha tenuto conto anche di tali voci di spesa. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri il subemendamento 1.0.1000/5, che prevede la possibilità di introdurre contributi per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.3, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sulla proposta 1.18 (testo 2), in quanto essa non specifica i criteri di riferimento per consentire le condizioni di sicurezza sanitaria, al fine di poterla valutare in modo puntuale sul piano finanziario. Inoltre l'emendamento risulta foriero di determinare maggiori oneri sia in termini di ulteriori spese per il funzionamento che in termini di personale, rendendosi necessaria un'apposita relazione tecnica.

Esprime poi un avviso contrario sulla proposta 1.19 (testo 2), segnalando la necessità di una relazione tecnica e osservando che comunque il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, utilizzato per copertura, risulta già destinato a specifiche finalizzazioni a legislazione vigente.

Sull'emendamento 1.19 (testo 3) è necessario acquisire apposita relazione tecnica, ferma restando l'insufficienza delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzato per la copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.20 (testo 2) per inidoneità della copertura e 1.21 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

Concorda quindi con la relatrice sull'assenza di osservazioni circa le proposte 1.101 e 1.101/1.

Con riguardo all'emendamento del Governo 1.0.100 fornisce alcuni elementi integrativi della relazione tecnica, precisando che la quantificazione dell'onere, pari a circa 8 milioni di euro, è stata operata stimando il numero delle mascherine oggetto delle misure di ristoro, moltiplicato per il differenziale di prezzo applicato. Sulla base delle giacenze di magazzino dei circa 60 mila punti vendita soggetti a protocolli, stimabili in circa 40 milioni di mascherine, e verificato un prezzo medio unitario di acquisto da parte dei punti vendita compreso tra 0,6 e 0,7 euro (con conseguente differenziale pari a circa 0,1-0,2 euro), la stima dell'eventuale ristoro ammonta a circa 8 milioni di euro. Altresì, in merito alle disponibilità della contabilità speciale, le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, al Commissario straordinario con delibere del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali ammontano a circa 2,3 miliardi di euro.

Esprime poi un avviso non ostativo sul subemendamento 1.0.1000/1, mentre rappresenta la contrarietà del Governo sui subemendamenti 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5, in quanto forieri di maggiori oneri.

Relativamente, infine, all'emendamento 2.3, esprime un avviso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di comportare riflessi sfavorevoli sul gettito erariale.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede un approfondimento circa la contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento 1.18 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce come tale proposta risulti suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri sia in termini di ulteriori spese per il funzionamento che in termini di personale, per le quali occorre fornire apposita relazione tecnica che dia conto dei criteri adottati per l'erogazione della didattica frontale, indicandone l'entità degli oneri e le relative modalità di determinazione, ferma restando la necessità di acquisire elementi sui mezzi di copertura.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* chiede invece delucidazioni volte a motivare l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva come la proposta 2.3 intervenga sulla destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni già in essere e oggetto di modifica con il decreto-legge in esame, ribadendo come la proposta appaia suscettibile di comportare riflessi sfavorevoli sul gettito erariale.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene paradossale che tale emendamento possa incidere negativamente sulle entrate erariali, trattandosi di sanzioni correlate a violazioni di divieti derivanti dall'emergenza epidemiologica e quindi introiti che ragionevolmente non potevano essere inseriti nei tendenziali di entrata di bilancio di previsione dello Stato per

l'esercizio finanziario in corso. Lamenta peraltro che, a fronte di un'estrema attenzione nei confronti dell'equilibrio del bilancio dello Stato, si contrapponga un atteggiamento meno attento alle esigenze finanziarie dei comuni e degli enti locali in generale. Sarebbe invece logico che i proventi delle sanzioni applicate dalla polizia municipale vengano incassati dall'ente chiamato ad erogare lo stipendio dei medesimi vigili urbani.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* ritorna sull'emendamento 1.18 (testo 2), ritenendo quanto meno curiose le motivazioni a sostegno dell'avviso contrario del Governo, anche alla luce del fatto che la proposta emendativa si limita a ribadire la necessità dell'insegnamento della didattica frontale e della garanzia di pari opportunità di istruzione a tutti gli alunni, ossia attività normalmente richieste in capo agli istituti scolastici.

Il presidente PESCO condivide le osservazioni della senatrice Rivolta, avvertendo tuttavia che, in una contingenza straordinaria come quella attuale, anche la normale erogazione di servizi scolastici potrebbe avere implicazioni finanziarie problematiche.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce come la proposta 1.18 (testo 2) appaia generica, non specificando i criteri di riferimento per consentire le condizioni di sicurezza sanitaria, rendendo quindi difficile, in assenza di relazione tecnica, una puntuale valutazione delle implicazioni di ordine finanziario.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* osserva con rammarico come le proposte presentate dai Gruppi di opposizione ricevano sistematicamente un avviso contrario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA non ritiene accettabile la critica avanzata dalla senatrice Rivolta, specificando come i pareri espressi dal Governo si basino sempre su un'istruttoria tecnica riguardante i profili finanziari delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di valutare una riformulazione dell'emendamento 1.18 (testo 2), per esempio attraverso l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* si sofferma incidentalmente sull'emendamento del Governo 1.0.1000, ringraziando sia la relatrice Conzatti sia la rappresentante del Governo per gli approfondimenti svolti tesi ad accertare la disponibilità delle risorse allocate nella contabilità speciale a disposizione del commissario straordinario, nonché le modalità di utilizzo di tali fondi. Peraltro, condivide lo spirito della proposta emendativa.

Il PRESIDENTE ritorna sull'emendamento 2.3, prospettando alla Commissione la valutazione di un parere di contrarietà semplice, in quanto i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sarebbero cifrati nei tendenziali di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda come le sanzioni previste dal decreto siano sostitutive di sanzioni già vigenti.

Il PRESIDENTE, al fine di fugare le perplessità formulate dal Governo, propone di limitare l'ambito applicativo dell'emendamento 2.3 ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle sole violazioni previste dal presente decreto, in modo da non intaccare entrate già cifrate nei tendenziali. Con tali modifiche, la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* insiste sulla necessità di un approfondimento in merito all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il PRESIDENTE prospetta una modifica alla suddetta proposta, al fine di specificare che le attività ivi disciplinate vengano promosse nei limiti delle risorse già stanziate a bilancio.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)*, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento 1.18 (testo 2), paventa il rischio che questo risulti inapplicabile, in assenza delle condizioni oggettive per attivare l'insegnamento attraverso la didattica frontale.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* rileva come la questione affrontata dall'emendamento sia proprio quella della didattica frontale e della necessità di garantire una parità di accesso a tutti gli studenti, evitando che gli alunni privi dei necessari mezzi di supporto informatico e tecnologico subiscano ritardi nell'apprendimento scolastico e vengano svantaggiati nel percorso educativo.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* osserva come l'importante tematica alla base dell'emendamento 1.18 (testo 2) possa essere affrontata attraverso un apposito ordine del giorno da presentare nella Commissione di merito.

La senatrice GALLICCHIO *(M5S)* si ricollega alla proposta modificativa illustrata dal presidente Pesco, suggerendo di prevedere che la ripresa delle attività didattiche avvenga con modalità idonee a promuovere ove possibile prioritariamente l'insegnamento della didattica frontale, fermo restando il limite delle risorse iscritte a bilancio.

Il PRESIDENTE prospetta sull'emendamento 1.18 (testo 2) un parere di semplice contrarietà, subordinatamente all'accoglimento della propria proposta di modifica come ulteriormente integrata dalla senatrice Gallicchio.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* concorda con lo spirito dell'emendamento in esame, ricordando tuttavia che, in altre occasioni, la semplice apposizione di una clausola di invarianza finanziaria non è stata ritenuta sufficiente, ritenendosi comunque necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prende atto del rilievo formulato dal senatore Errani, evidenziando tuttavia la necessità di calibrare la valutazione in base alla portata normativa dei diversi emendamenti.

Alla luce del dibattito svoltosi e a seguito dell'interlocuzione con la rappresentante del Governo, la relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 giugno e le ulteriori proposte emendative pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Sull'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a garantire", con le seguenti: "a promuovere prioritariamente, ove possibile, nei limiti delle risorse già stanziate a bilancio,".

Sull'emendamento 2.3, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie", delle seguenti: "relative alle violazioni".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.101, 1.101/1, 1.0.1000 e 1.0.1000/1.».

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La proposta di parere della relatrice viene quindi messa in votazione e approvata.

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* propone di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo e sugli emendamenti già espresso per la Commissione affari costituzionali.

Illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2) 1.53, 1.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21.

Sull'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a garantire", con le seguenti: "a promuovere prioritariamente, ove possibile, nei limiti delle risorse già stanziate a bilancio,".

Sull'emendamento 2.3, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie", delle seguenti: "relative alle violazioni".

Sull'emendamento 2.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica siano posti a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è messa ai voti e approvata.

(1705) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1º marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

La sottosegretaria GUERRA, ricollegandosi alle richieste del relatore, conferma la correttezza della stima sulle entrate contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in titolo.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione una nota del Governo finalizzata a dare risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176)

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta di non avere osservazioni sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce per gli aspetti di competenza il relatore D'ALFONSO *(PD)*, che dopo aver ricordato che lo schema in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019 (del quale cita espressamente gli articoli 2 e 5), recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, si sofferma sugli articoli 1, 2 e 3, che forniscono alcune definizioni e indicano le modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, l'articolo 2 fornisce una definizione di funzioni essenziali e di servizi essenziali, includendo, tra le prime, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e, tra le altre, attività

di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale. L'articolo 3, invece, individua i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica e le amministrazioni che dovranno in concreto individuare i soggetti inclusi nello stesso (secondo modalità e criteri indicati all'articolo 4), tra le quali rientra il Ministero dell'economia e delle finanze per il settore economia e finanze.

Nel richiamare brevemente il contenuto dei rimanenti articoli, evidenzia che l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro; l'articolo 6 dispone l'istituzione di un Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con funzioni di supporto del CISR; l'articolo 7, definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT di rispettiva pertinenza da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; l'articolo 8 specifica le modalità di descrizione dell'architettura e della componentistica relative ai beni ICT individuati negli elenchi; l'articolo 9 prevede i tempi e le procedure per la trasmissione degli elenchi dei beni ICT; l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela delle informazioni.

Infine, l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente BAGNAI rileva che, tra i settori di attività rientranti nell'ambito del perimetro indicati dall'articolo 3, non è contemplato il settore della Sanità, che pure, a seguito della pandemia, ha assunto un ruolo strategico tenuto anche conto dell'iniziativa del Ministero, per la definizione di una specifica applicazione («Immuni») per il monitoraggio e il contenimento dell'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia attraverso il tracciamento dei contatti.

Il relatore D'ALFONSO *(PD)* ritiene che l'articolo 2, relativo ai soggetti che esercitano funzioni e servizi essenziali, facendo riferimento alle attività civili e sociali fondamentali per gli interessi dello Stato, possa ricomprendere anche l'attività sanitaria. Assicura comunque che terrà conto della segnalazione del Presidente nella predisposizione della bozza di osservazioni.

Il senatore FENU *(M5S)* segnala che le tecnologie critiche digitali funzionali all'erogazione di servizi in sanità sono oggetto di specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 dell'atto del Governo n. 178, a sua volta all'ordine del giorno della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter,* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, in materia di poteri speciali, che disciplina l'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al decreto-legge n. 21 del 2012.

Passando all'esame del testo, segnala, in particolare, l'articolo 8, che individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario. Si tratta di infrastrutture critiche per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti; di tecnologie critiche legate all'innovazione finanziaria, bancaria e assicurativa (cosiddetti Fintech e Insurtech). Inoltre, vengono incluse nel perimetro dei poteri speciali tutte le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

Quanto alle rimanenti disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, l'articolo 2 contiene alcune definizioni, mentre gli articoli da 3 a 12 individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali in relazione ai fattori critici evidenziati dal Regolamento IDE (investimenti diretti estero). L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il senatore SCIASCIA *(FIBP-UDC)*, dopo aver richiamato i principali contenuti della relazione introduttiva, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Rispetto al parere già formulato svolge inoltre alcune considerazioni circa la data di entrata in vigore delle norme in commento ritenendo opportuno proporre all'Esecutivo una proroga del termine del 1º luglio 2020 al 31 dicembre del 2020. Analogamente sottolinea l'opportunità di coordinare tale eventuale proroga con quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8. Risulta infatti particolarmente impegnativo per i soggetti interessati rispettare i termini previsti nel documento in esame.

Il senatore FENU *(M5S)* condivide la proposta del relatore, soprattutto con riferimento all'osservazione relativa all'attività economica basata sull'utilizzo di dati raccolti e diffusi su piattaforme digitali e traferiti all'estero, che garantisce ampi margini di profitto anche perché a quei dati non è ancora stato riconosciuto un valore economico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori alle ore 14,30 di domani, mercoledì 24 giugno.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato per domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premesso che,

lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2018/822/UE del Consiglio, in forza della delega al Governo contenuta nella legge di delegazione europea 2018 n. 117 del 2019;

la citata direttiva raccoglie le indicazioni emerse sia in sede G7 che OCSE per contrastare l'erosione della base imponibile;

il recepimento avviene attraverso la definizione di un autonomo nucleo di disposizioni rispetto alle norme già in vigore nell'ordinamento italiano (decreto legislativo n. 29 del 2014), vale a dire senza modificare tale decreto legislativo al fine di giungere ad una redazione normativa più semplice e comprensibile;

considerato che:

i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e costantemente oggetto di modifiche;

in tale condizione lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali di differenti ordinamenti e giurisdizioni costituisce un elemento chiave dell'azione di contrasto alla pianificazione aggressiva e all'occultamento degli attivi imponibili;

l'attenzione verso il rafforzamento della trasparenza è considerato, a livello internazionale e interno, un prerequisito per contrastare in modo efficace tali fenomeni;

valutata l'adeguatezza dello schema rispetto ai principi e criteri di delega e il parere reso dalla Commissione affari europei;

valutato positivamente il ricorso ad una consultazione di esperti, studi professionali e aziende di consulenza, data la accentuata complessità tecnica delle disposizioni in commento;

esprime parere favorevole osservando che:

1) le operazioni di triangolazione e di sottrazione di imponibile possono essere contrastate *ex ante* dall'obbligo di informazione da parte dei soggetti interessati e degli intermediari che li coadiuvano (contribuente e intermediario nella terminologia del decreto) e dall'automatica trasmissione tra amministrazioni fiscali;

2) l'individuazione degli elementi rilevanti e distintivi sono correttamente derivati da istituti e elementi di carattere tributario (vantaggio fiscale, deduzioni, doppia esenzione, prezzi di trasferimento ecc.);

3) si suggerisce, tuttavia, di introdurre un criterio oggettivo e di settore economico: valuti il Governo la possibilità di inserire tra i requisiti oggettivi del meccanismo transfrontaliero – anche con l'indicazione di specifici elementi distintivi – l'attività economica basata sull'utilizzo di dati e di beni intangibili, raccolti e diffusi su piattaforme digitali e trasferiti all'estero, individuata dalla disciplina fiscale della imposta digitale di cui alla legge n. 145 del 2018 (la cosìddetta *web tax);*

4) si suggerisce di verificare periodicamente l'efficacia delle misure proposte soprattutto per quanto riguarda i meccanismi transfrontalieri o i contratti di operazioni transfrontaliere posti in essere da soggetti economici la cui attività si basa sull'utilizzo di dati e di beni intangibili, che trasferiscono all'estero dati raccolti su piattaforme digitali e che fanno riferimento alle imprese che producono beni suscettibili di produrre ricavi sottoposti al prelievo dell'imposta digitale introdotta dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio, come modificata a decorrere dal gennaio 2020).

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

indi del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 16

(Sospensioni dalle ore 11,20 alle ore 11,30 e dalle ore 13,25 alle ore 15,10)

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL SETTORE DELLA CULTURA

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'«IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL SETTORE DELLA CULTURA»

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi odierna ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura.

In occasione di tali audizioni sono state depositate alcune documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che saranno depositate in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020 (n. 53)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*, Luisa ANGRISANI *(M5S)*, BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, Lucia BORGONZONI *(L-SP-PSd'Az)*, CANGINI *(FIBP-UDC)*, Margherita CORRADO *(M5S)*, Danila DE LUCIA *(M5S)*, Bianca Laura GRANATO *(M5S)*, IANNONE *(FdI)*, Vanna IORI *(PD)*, MOLES *(FIBP-UDC)*, Michela MONTEVECCHI *(M5S)*, PITTONI *(L-SP-PSd'Az)*, Maria SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*, Daniela SBROLLINI *(IV-PSI)*, Orietta VANIN *(M5S)* e VERDUCCI *(PD)*.

La proposta di nomina in titolo è approvata con 9 voti favorevoli e 8 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ***ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***

(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***

(646) ***CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il PRESIDENTE rammenta l'*iter* finora svolto sulle iniziative in titolo; ricorda, in particolare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 18 febbraio era stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO manifesta il favore del Governo per l'ipotesi, ora ricordata, di proseguire l'esame congiunto assumendo come testo base il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* si dichiara d'accordo nel tornare ad assumere quale testo base del seguito dell'esame il testo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, sul quale propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di martedì 7 luglio.

Il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* invita a fissare un termine per emendamenti più ravvicinato.

Ha quindi la parola la senatrice GRANATO *(M5S)*, che ritiene ragionevole un termine di due settimane, considerato il tempo trascorso dalla prima lettura e il cambiamento di maggioranza e del Ministro competente rispetto alla fase precedente dell'*iter*.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CANGINI *(FIBP-UDC)*, VERDUCCI *(PD)* e Orietta VANIN *(M5S)*, nonché il relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*, il quale in conclusione propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 992, alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

142ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamente, in videoconferenza, per la Corte dei conti il Presidente di Sezione Carlo Chiappinelli e il consigliere Antonio Mezzera; per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Capo di gabinetto del Presidente, Enrico Quaranta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali: audizioni di rappresentanti della Corte dei conti e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola ai rappresentanti della Corte dei conti.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il presidente CHIAPPINELLI.

Intervengono successivamente il senatore CIOFFI *(M5S)*, il presidente COLTORTI *(M5S)* e la senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*.

Interventono in replica il presidente CHIAPPINELLI e il consigliere MEZZERA.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Interviene, per svolgere la sua relazione, il dottor QUARANTA.

Intervengono successivamente i senatori FEDE *(M5S)*, RICCIARDI *(M5S)*, CIOFFI *(M5S)*, D'ARIENZO *(PD)* e il presidente COLTORTI *(M5S)*.

Interviene in replica il dottor QUARANTA.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Doc.* LXXXVI, n. 3*) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(Doc.* LXXXVII, n. 3*) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 3 e sul *Doc.* LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 3)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase delle votazioni, nella quale i tre atti in titolo verranno esaminati disgiuntamente.

Il relatore ASTORRE *(PD)*, con riferimento al disegno di legge n. 1721, illustra uno schema di relazione favorevole, pubblicato in allegato, che evidenzia l'opportunità di prevedere, nell'ambito del recepi-

mento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, specifici criteri di delega volti a rafforzare la tutela dei consumatori con particolare riferimento alla trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari dei servizi offerti dagli operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia l'astensione del Gruppo della Lega. Il provvedimento in esame interviene in maniera molto significativa sulle materie di competenza della 8ª Commissione e su alcuni temi sarà necessario svolgere un'ulteriore riflessione durante la fase emendativa in 14ª Commissione. In primo luogo, si prevede l'attuazione di una direttiva europea volta alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Tale provvedimento, tuttavia, si focalizza sulle pubbliche amministrazioni, che dovranno tenere conto dell'impatto energetico e ambientale negli appalti pubblici relativamente ad alcuni veicoli adibiti a trasporto su strada, e ad esso dovrebbero essere affiancati anche maggiori incentivi ai privati per l'acquisto di veicoli meno inquinanti. Inoltre, la normativa europea, nel momento in cui prevede *standard* più elevati per le infrastrutture stradali, dovrebbe stanziare anche le risorse che consentano agli Stati membri di procedere al relativo adeguamento. Infine, nel dare attuazione alla direttiva che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi, e in particolare alle previsioni in materia di contenuti pubblicitari, bisognerà vigilare affinché non vengano introdotte disposizioni che possano arrecare pregiudizi al settore agroalimentare italiano e ai suoi prodotti di qualità.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione favorevole del Relatore, che risulta approvato.

Si passa all'esame del documento LXXXVI, n. 3, sul quale il relatore ASTORRE *(PD)* propone di esprimere un parere favorevole *(pubblicato in allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi all'esame del documento LXXXVII, n. 3, sul quale il relatore ASTORRE *(PD)* propone di esprimere un parere favorevole *(pubblicato in allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 8,45, non avrà più luogo. Resta confermata la seduta già convocata per le ore 13 o alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento si compone di 20 articoli e di un Allegato, che reca l'elenco di 33 direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1;

preso atto che,

l'articolo 3 conferisce una delega al Governo finalizzata a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. La direttiva, che deve essere recepita entro il 19 settembre 2020, reca un insieme di norme con le quali si demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato. L'esigenza di un intervento ampio nasce dal fatto che il Testo unico della radiotelevisione è stato novellato a più riprese nel corso degli ultimi anni e che, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa si ravvisa la necessità di provvedere all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le disposizioni della nuova direttiva in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali;

l'articolo 4 conferisce una delega al Governo finalizzata a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva, che deve essere recepita entro il 21 dicembre 2020, demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione. I principali obiettivi perseguiti dalla

direttiva in recepimento sono: lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nella nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari; la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche; maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili;

l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici. La direttiva, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021, mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. Gli strumenti messi in campo dalla direttiva sono: l'estensione del principio del «paese d'origine» ai servizi *online* accessori e l'introduzione dell'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione;

l'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021 e reca una serie di interventi finalizzati a: adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore agli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale; garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione delle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso; introdurre forme di indennizzo di talune utilizzazioni in ambiente digitale che sfuggono al controllo degli autori, determinando una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari; aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori ed editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e di meccanismi di adeguamento dei compensi;

l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione cibernetica di prodotti, processi e servizi, con lo scopo di superare la frammentazione attuale del relativo mercato interno dell'Unione europea e rendere maggiormente affidabili per il consumatore i prodotti e servizi che utilizzano tecnologie per la comunicazione e l'elaborazione delle informazioni;

nell'Allegato A sono contenute altre sei importanti direttive. In particolare: la direttiva (UE) 2019/520, concernente l'interoperabilità dei

sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, da recepire entro il 19 ottobre 2021; la direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro 1º luglio 2021; la direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, da recepire entro il 28 giugno 2021; la direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, da recepire entro il 2 agosto 2021; la direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, da recepire entro il 2 agosto 2021; la direttiva (UE) 2019/1936, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da recepire entro il 17 dicembre 2021;

rilevato che,

il disegno di legge in esame consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, riducendo il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi contenziosi;

appare opportuno prevedere, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, specifici criteri di delega volti a rafforzare la tutela dei consumatori con particolare riferimento alla trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari dei servizi offerti dagli operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza,

formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC.* LXXXVI, N. 3

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DELLA LIGURIA, DEL DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE DI PISTOIA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIVAISTI ESPORTATORI (ANVE), DELL'ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI, DEL MERCATO DEI FIORI DI PESCIA, DI FLORA TOSCANA NONCHÈ DEL RESPONSABILE DI RETE IMPRESE FLORICOLTURA ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01431, presentata dal senatore Taricco ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza, in tal senso, la necessità di una etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere. Sottolinea pertanto che l'attuazione delle norme richiamate dall'onorevole interrogante è proprio uno degli obiettivi principali del Ministero.

In tale direzione, la ministra Bellanova ha già sottoscritto il decreto che proroga l'obbligo di indicazione dell'origine per pasta, riso e pomodoro, al momento in corso di registrazione alla Corte dei conti. Analogamente, dopo aver atteso il termine di *stand still* da parte della Commissione europea (senza rilievi contrari), è stato altresì sottoscritto il decreto sull'origine di latte e formaggi, ora alla firma del Ministro dello sviluppo economico. Negli scorsi mesi, inoltre, è stato inviato a Bruxelles il decreto che riguarda l'origine delle carni suine trasformate, il cui termine di *stand still* terminerà il prossimo 2 luglio.

Si tratta di provvedimenti nazionali che rafforzano il primato dell'Italia nell'etichettatura trasparente e che vedono l'amministrazione adoperarsi anche sul fronte europeo. Nella strategia «*Farm to fork*», infatti, la Commissione europea pone tra i punti cardine anche l'estensione a nuovi prodotti di tale obbligo.

È un'opportunità importante e da mesi l'Italia ha ribadito la necessità di garantire ai cittadini tali informazioni su tutti gli alimenti, formalizzando la propria posizione in tal senso con lettera dei ministri Bellanova e Patuanelli alla Commissione, oltre che in occasione di diversi Consigli dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Rileva altresì che l'Italia appoggia l'iniziativa dei cittadini europei «*Eat original*» che ha raccolto oltre 1 milione di firme in 7 Paesi e che ora dovrà essere esaminata dalla Commissione.

Fa peraltro presente che il Ministero sta esaminando ulteriori prodotti che potrebbero essere oggetto di regolamentazione cui seguiranno i necessari atti richiesti dalla normativa nazionale e europea.

Ciò premesso, per quanto attiene specificatamente alle attività di controllo, ricorda che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico di controllo del Ministero, è istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

L'ICQRF è preposto, tra l'altro, all'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti la garanzia delle pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori, compresa l'etichettatura dei prodotti alimentari e quelli attinenti alla conformità dei prodotti agroalimentari alle relative norme commerciali e di qualità che pre-

vedono anche norme complementari sulle informazioni per i consumatori sull'etichettatura (vino, olio, uova, carni, lattiero-caseario, ortofrutta, ecc.).

Per l'aspetto sanzionatorio, con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, è stata adottata la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché la disciplina a livello nazionale applicativa dell'articolo 44 del medesimo regolamento sulle informazioni per il consumatore per i prodotti non preimballati e per la ristorazione collettiva e della direttiva 2011/91/UE sulla identificazione della partita (lotto).

L'ICQRF, individuato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, si adopera costantemente nella verifica dell'indicazione dell'origine riportata sui prodotti agroalimentari anche effettuando, a campione, controlli di rintracciabilità per accertarne la veridicità e contrasta continuativamente il fenomeno dell'*Italian sounding*, nella tutela dei prodotti *Made in Italy* e delle produzioni più rappresentative in tale ambito, con particolare riferimento a quelle tutelate da specifica normativa dell'Unione europea (prodotti DOP e IGP).

In particolare, tramite il sistema di assistenza e cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri UE per i controlli legati all'«*Administrative Assistance and Cooperation (AAC) System/ Food Fraud Network (FF)*» – di cui l'ICQRF è punto di contatto per l'Italia insieme al Ministero della salute – vengono trattate le segnalazioni scambiate con le autorità di altri Stati membri sulle irregolarità riscontrate sui dispositivi di etichettatura, operando anche nell'ambito del commercio via *web* a livello mondiale, al fine di contrastare i fenomeni di usurpazione delle denominazioni registrate italiane e per favorire la presenza nel mercato *on-line* di prodotti italiani autentici e di qualità.

Sul *web* sono stati attivati nel 2020 ben 571 interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 100 per cento di successi. E negli ultimi 4 anni, a tutela dei prodotti italiani fuori dei confini nazionali e sul *web*, sono stati complessivamente trattati 3.871 casi a tutela di prodotti italiani a denominazione di origine o indicazione geografica protette.

Conclude sottolineando che anche per l'anno in corso, nonostante la particolare situazione emergenziale venutasi a creare, l'ICQRF sta assicurando e continuerà ad assicurare un adeguato livello di controllo, attuando le molteplici attività di contrasto alle frodi ed all'*Italian sounding*, per la tutela delle indicazioni geografiche e per la verifica della corretta etichettatura, compresa l'indicazione dell'origine, anche fuori dai confini nazionali e sul *web*.

Il senatore TARICCO *(PD)* ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Ricorda che nel momento in cui venne presentata l'interrogazione erano prossimi alla scadenza diversi decreti sulla tracciabilità di prodotti agroalimentari e che l'obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo era allora quello di sollecitare l'Esecutivo all'emanazione di nuovi provvedimenti a tutela dei prodotti nazionali. A tale propo-

sito riscontra con favore che un percorso positivo risulta essere già stato avviato anche in sede comunitaria, giungendo a risultati interessanti.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Comunica che è stato presentato un emendamento (*pubblicato in allegato*).

Avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione dell'emendamento riferito al disegno di legge in titolo.

Avverte inoltre che, dopo tale fase, il seguito dell'esame sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* illustra l'emendamento 1.0.1, concernente l'obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari.

Il relatore TARICCO *(PD)* invita il senatore De Bonis a ritirare la proposta emendativa. Sottolinea peraltro la possibilità di riformulare tale proposta come emendamento all'articolo 7 della legge di delegazione europea per il 2019, che tratta dello stesso argomento ma sotto forma di delega al Governo a intervenire sulla materia. Evidenzia che, ritirando l'emendamento in questione, sarebbe possibile approvare il testo in esame senza modifiche, evitando così una ulteriore lettura presso la Camera dei deputati, con il vantaggio di avere un testo di legge già in vigore per la campagna di raccolta ortofrutticola 2020, senza dover attendere i tempi necessariamente più lunghi che si renderebbero necessari in caso di delega al Governo.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* fa presente che valuterà tale proposta, anche se nutre perplessità sulla possibilità di trasformare la propria proposta emendativa in principi e criteri direttivi di delega all'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª sul *Doc*. LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª sul *Doc*. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di congiungere l'esame del documento LXXXVII, n. 3, con quello del disegno di legge n. 1721, nonché del documento LXXXVI n. 3.

La relatrice ABATE *(M5S)* riferisce alla Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 3, rilevando che la relazione consuntiva in esame è il documento con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione. La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali (parte in cui vengono individuarti i temi di interesse per la 9ª Commissione). La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte prima, l'attività svolta dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, tesa in particolare ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione segnala il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel corso del 2019 il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC. Nelle diverse sedi sono state prodotte osservazioni e sono stati inviati suggerimenti redazionali alle presidenze di turno, finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative.

In collaborazione con Regioni e provincie autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici *(policy brief)* che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*.

Per quanto riguarda il «regolamento orizzontale» il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi Organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali. Altre modifiche sono state proposte e sostenute nell'ambito del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli), per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i controlli «ex-post».

La Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro regolamentare della PAC: esse prevedono, al momento, un periodo transitorio di un anno (nonostante non sia ancora prevedibile la conclusione dei negoziati), la relativa disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020. Il Governo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale.

Relativamente alle difficoltà registrate nel settore della produzione di olio di oliva, accentuate nella regione Puglia a seguito delle infezioni causate da *Xylella fastidiosa*, il Governo ha emanato un decreto che prevede, per gli agricoltori che possono avvalersi del riconoscimento della causa di forza maggiore e che conducono le superfici olivicole secondo le normali pratiche colturali, l'erogazione di aiuti accoppiati anche in assenza di trasformazione delle olive in olio.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo ha continuato a supportare le Autorità di gestione regionali dei Programmi di sviluppo rurale della programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne l'ambito fitosanitario, il Governo ha seguito l'elaborazione e l'approvazione delle norme relative al nuovo regime fitosanitario europeo, alle nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione delle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo il Governo ha tra l'altro seguito l'aggiornamento degli atti di modifica delle disposizioni applicative di dettaglio della Strategia nazionale ortofrutta 2018-22, adottate nel 2019.

Per quanto concerne le Indicazioni geografiche, nel 2019 il Governo ha continuato a partecipare attivamente alle trattative per la riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la parte relativa alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari. È inoltre proseguita attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche in ogni ambito, presidiando, in particolare, le discussioni relative ai negoziati commerciali internazionali. L'Italia ha inoltre contribuito alla conclusione della procedura di adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulla protezione internazionale delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche.

In relazione ai negoziati in materia commerciale, il Governo ha partecipato attivamente al fine di garantire, tra l'altro, la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie, che pongono ostacoli al commercio internazionale.

In materia di agricoltura biologica, sono proseguiti i lavori per la definizione degli atti esecutivi previsti dal regolamento (UE) n. 2018/848, mentre con riferimento alla tematica dell'etichettatura l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore.

Per il settore dell'olio di oliva il Governo ha tra l'altro partecipato alle riunioni del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), nel corso delle quali sono state emanate importanti decisioni relativamente ai metodi di analisi per l'olio di oliva.

Per il settore risicolo il Governo ha monitorato gli effetti delle misure di salvaguardia europee per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar, evidenziando alcune criticità di mercato, mentre per il settore vitivinicolo è stato impegnato ad implementare le norme attuative relative alle misure che compongono il Programma nazionale di sostegno (PNS) di settore.

Per il settore delle bevande spiritose, dopo un lungo iter procedurale, la Commissione europea ha dichiarato concluso l'esame di alcune indicazioni geografiche (tra cui la «Grappa» e il «Brandy italiano»), inserendole nell'apposito elenco ufficiale; per la filiera del legno sono state pubblicate informazioni relative al quadro normativo vigente in alcuni Paesi extraeuropei produttori di legname ad alto rischio di provenienze illegali.

Sul fronte della semplificazione, il Governo segnala infine la prosecuzione del processo di dematerializzazione della contabilità del settore vitivinicolo, nonché il rafforzamento del sistema telematico.

Per quanto concerne l'allevamento, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN 2014-2020), il Governo ha proseguito le attività relative alla sottomisura 10.2, approvando le richieste di proroga

per la conclusione delle attività dei progetti ammessi a contributo per i comparti avicolo, equino, suinicolo, cunicolo, ovi-caprino, bovino a duplice attitudine, bovino da carne e bovino da latte. Il Governo ha inoltre attivato la Sottomisura 16.2. Le attività poste in essere hanno consentito la liquidazione di circa 20 milioni di euro.

Nell'ambito dell'OCM-Organizzazione comune di mercato, il Governo è stato impegnato a gestire il Piano nazionale apistico per il periodo 2019-21, nonché a completare la procedura per la gestione degli aiuti europei stanziati per le aziende colpite dai focolai di influenza aviaria. Il Governo è stato altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte.

Riguardo alla pesca, nel 2019 il Governo ha continuato nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione. Ha partecipato attivamente anche al processo di negoziazione sul regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Durante il 2019 è continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali; tra gli esiti si segnala l'approvazione di alcuni regolamenti delegati sui piani di rigetto per le vongole nelle acque territoriali italiane e alcune specie demersali nelle tre zone del Mediterraneo. Il Governo ha altresì partecipato alle attività di negoziato in sede unionale relativamente al testo del nuovo regolamento «controlli» sulle attività di pesca.

Nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che al 31 dicembre 2019 sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità.

La relatrice presenta quindi un nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1721 (pubblicato in allegato).

Propone poi l'espressione di un parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 3.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati

(674) ***MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice ABATE *(M5S)*, la Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 3 giugno.

Su richiesta della relatrice ABATE *(M5S)*, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Su richiesta della relatrice FATTORI *(Misto)*, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente VALLARDI comunica che la relatrice Lonardo ha predisposto un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), che viene messo a disposizione dei membri della Commissione per le opportune valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 *(Renewable Energy Directive* – c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I)

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

considerato altresì che:

il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

il nuovo regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, nonché prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli, con l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indi-

spensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole;

si valuti l'opportunità di attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti, delegando il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina,

premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina, e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione, durante tutto il 2019 ed il 2020, decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli Enti Locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi, utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che, partendo dalla sanità e selezione degli animali, possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insiste principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone «difficili», ciò, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per km^2 molto elevata, è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante;

si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella solo provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force*, introdotta dalla regione Campania, le patologie risultano sotto controllo;

dalle diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie, così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione, pure usato, è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma Interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che allo stato rappresenta un fattore di criticità, in quanto non sempre corrisposto a fronte dei capi macellati, quindi un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, molti allevatori, tecnici ed amministratori locali, hanno sostenuto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi è stato dichiarato da gran parte degli esperti impegnati nel settore non coerente con gli obiettivi di questa filiera e soprattutto non confortato dai dati scientifici, oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli «Federico II», sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati, per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo;

non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana, si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati riscontrati focolai, non risulta opportuno sollevare allarmismi;

se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione pro-capite e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo «Indice bufala mediterranea italiana», che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del

Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano importanti parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva; sarebbe importante in questa fase che tutti gli attori impegnati sul futuro della bufala mediterranea italiana ritrovassero sul tema della selezione genetica una straordinaria unità di intenti e capacità collaborativa, perché straordinaria è la situazione che è necessario fronteggiare e perché straordinario è il patrimonio che per il futuro dei territori si è chiamati ad amministrare;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina» gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla, nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata ad una insufficiente dotazione di risorse destinata a tale filiera, nonostante gli sforzi economici dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici investiti negli anni dalla regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

a) il recupero di maggiori risorse ad esso dedicato;

b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;

c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pieno adempimento degli oneri relativi al sistema della tracciabilità;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una «intensivizzazione» dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua con il conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivo alla creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;

2) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;

3) a valutare la possibilità di individuare in accordo con la Regione Campania forme di sostegno per incentivare la realizzazione di biodigestori anche prevedendo conseguenti attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;

4) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento di Mipaaf, MinAmbiente e Regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:

a) valutando forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;

b) valutando interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate

e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;

c) migliorando la implementazione della «Tracciabilità della filiera lattiero casearia, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie, anche con riferimento alle importazioni di latte dall'estero, favorendo al riguardo la pubblicazione dei dati relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario;

d) rafforzando la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana fondamentale volano per la crescita del settore, valutando la possibilità di incrementare le risorse nazionali destinate al comparto e verificando anche la possibilità di inserire per questo comparto forme di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'art. 52, Reg. 1307/2013 della nuova programmazione PAC.

e) incrementando e rafforzando le azioni di controllo e contrasto al fenomeno della contraffazione della mozzarella di bufala DOP e della mozzarella di latte di bufala italiana, anche attraverso l'impiego della tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche *blockchain*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1373

Art. 1.

1.0.1
De Bonis

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI CGIL, CISL, UIL E UGL E DEL RESPONSABILE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI DI BASF ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

Sottocommissione per i pareri

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168): rinvio dell'espressione delle osservazioni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169): rinvio dell'espressione delle osservazioni

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore ANASTASI *(M5S)* illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dando conto dell'approfondita istruttoria e della collaborazione intercorse con il Ministero dello sviluppo economico e con i commissari del Gruppo Lega.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia l'astensione del proprio Gruppo, riconoscendo il lavoro di sintesi del relatore sulle osser-

vazioni pervenute da parte del Gruppo Lega e lamentando l'assenza del Gruppo di Italia Viva e la scarsa presenza del Gruppo del Partito Democratico, con la conseguenza che il numero legale, in occasione di talune votazioni, è stato spesso assicurato dall'Opposizione.

Si associa alle considerazioni testé avanzate il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*, che, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolinea il clima costruttivo che ha contraddistinto l'istruttoria sullo schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra lo schema di relazione favorevole con osservazioni *(pubblicato in allegato)*.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato l'atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. In particolare, la direttiva 2018/2002 è menzionata al n. 25 del medesimo Allegato;

la direttiva (UE) 2018/2002 – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che costituisce il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Unione europea. La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come *Clean Energy Package* – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;

la citata direttiva si prefigge inoltre di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame apporta principalmente modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate a livello comunitario. In particolare, il predetto schema si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante «Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE);

in materia di aumento dell'efficienza energetica per il periodo 2021-2030, lo schema di decreto prevede misure in grado d'incidere su strumenti, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia, oltre ad estendere dal 2020 fino al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, il cui spetto di operatività è esteso anche al settore dei trasporti;

il provvedimento in esame fissa misure per conseguire un miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al programma di riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale;

lo schema di decreto legislativo interviene sulla normativa in materia di obbligo delle diagnosi energetiche nelle imprese energivore, introducendo ulteriori sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche e, al contempo, prevedendo misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese;

valutato che:

in capo ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, lo schema di decreto legislativo prevede un obbligo di elaborazione di norme *standard* per l'assunzione dei costi di adattamenti tecnici delle reti;

con riferimento ai regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, il provvedimento definisce gli ambiti di intervento degli Esperti in gestione dell'energia (EGE), prevedendo che l'ENEA, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, debba predisporre un programma di informazione e formazione sull'uso efficiente dell'energia;

preso atto delle osservazioni rese dalle Commissioni 8ª e 14ª,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto:

– l'opportunità di accelerare la realizzazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, che consentono la lettura automatica dei dati, con trasmissione a distanza mediante mezzo informatico che consenta al fornitore di servizi e all'utente finale di aggiornare i dati con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo *walk-by* o *drive-by*, senza aggravio di costi in termini reali per gli utenti, garantendo l'invarianza delle tariffe di misura per i clienti come già previsto dall'attuale quadro regolatorio di riferimento di ARERA e prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misura a fronte della tecnologia evoluta installata;

– l'opportunità, alla lettera b) del comma 1, di rivedere l'introduzione di una specifica certificazione per l'*energy auditor* e di attivarsi a livello comunitario per il mutuo riconoscimento della predetta figura, affinché gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati in Italia siano riconosciuti come *energy auditor* negli altri Paesi dell'Unione europea, nonché di definire puntualmente: a) la figura dell'*energy auditor* come figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dallo schema di decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche; b) la figura dell'EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c) il concetto di grande impresa;

2) valuti il Governo all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto, con riferimento all'obiettivo nazionale di risparmio energetico, di sostituire la parola «indicativo» con la parola «minimo»;

3) valuti il Governo, all'articolo 4 dello schema di decreto, con riferimento alla Cabina di regia, di prevedere obiettivi almeno annuali in termini di impegni nella verifica rispetto ad obiettivi e strumenti, nonché di introdurre una periodica informativa alle Camere sull'avanzamento delle attività della medesima Cabina;

4) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto:

– l'opportunità di fissare le prestazioni minime da raggiungere in tutti gli interventi di riqualificazione, sia pubblici che privati;

– l'opportunità di prevedere, al comma 1, lettera *f)*, che i bandi relativi agli incentivi gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici possano prevedere la cumulabilità delle relative risorse finanziarie con quelle ulteriori pubbliche disponibili fino alla copertura massima integrale della spesa complessivamente da sostenere da parte dell'Amministrazione proponente, possibilmente estendendo tale previsione anche per la riqualificazione energetica delle strutture carcerarie;

5) valuti il Governo, con riguardo all'articolo 6 dello schema di decreto, che novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 con l'introduzione dei nuovi commi 1-*ter* e 4-*ter*.1, nonché con la modifica dei commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5, stabilendo misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire l'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE:

– di prevedere l'automatica revisione degli obiettivi di efficienza, tenuto conto della revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) conseguente al prossimo aggiornamento dei target in materia di energia e clima europei, nonché l'opportunità di introdurre l'obbligo di riferire alle Camere, con la medesima cadenza prevista per le relazioni di monitoraggio previste dal PNIEC, i dati e le informazioni sul conseguimento dei risparmi;

– di prevedere, in materia di regime obbligatorio di efficienza energetica, che i provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ricomprendano anche l'accesso al Conto termico della micro-cogenerazione ad alto rendimento, ossia i sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

– di prevedere azioni volte a rilanciare il meccanismo dei certificati bianchi, anche incrementando la tipologia dei progetti ammissibili e favorendo la semplificazione delle procedure di valutazione;

– di intervenire sul meccanismo del Conto Termico, in conformità con quanto previsto dal PNIEC e dal Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria, al fine di: *a)* prevedere l'istituzione di una specifica sezione dedicata agli interventi di efficienza e riqualificazione per il settore terziario privato; *b)* avviare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, la revisione dei contingenti di spesa messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso un loro ampliamento; *c)* prevedere ulteriori misure di semplificazione relative all'accesso al meccanismo del Conto termico per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto concerne la necessità di estendere le tempistiche della cosiddetta «prenotazione degli incentivi», in modo da renderle coerenti con quelle medie dettate dal Codice dei contratti; *d)* ampliare, nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, gli interventi ammissibili mediante l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;

– di prevedere, al comma 1, lettera *e)*, che le misure indicate nella relazione allegata al PNIEC, elaborata dal Ministro dello sviluppo economico e redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla *Governance* dell'Unione per l'energia, possano essere modificate a seguito di consultazione della Conferenza Unificata e di istruttoria tecnica condotta in sede di Osservatorio PNIEC;

– di prevedere, al comma 1, lettera *f)*, con riferimento alla valorizzazione dei titoli di efficienza energetica, un espresso riferimento alla condizione dell'effettiva capacità degli interventi che accedono al meccanismo di generare certificati bianchi;

– di prevedere, al comma 1, lettera *g)*, con riferimento agli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzino prevalentemente fonti rinnovabili, l'ampliamento del Conto Termico sia per gli operatori che per i clienti finali;

– di prevedere, al comma 1, lettera *g)*, l'opportunità di fare un espresso riferimento alla micro-cogenerazione ad alto rendimento, ossia ai sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, così da includere gli impianti di microcogenerazione tra le tecnologie del Conto Termico, esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, come già indicato al numero 5);

6) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

– l'opportunità d'individuare, in materia di diagnosi energetiche e di sistemi di gestione dell'energia, una correlazione tra il riconoscimento degli sconti e l'effettivo contributo delle singole aziende al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni;

– l'opportunità di aggiornare, al comma 1, lettera a), la definizione d'impresa a forte consumo di energia in coerenza con il D.M. 21 dicembre 2017, altresì indicando per i soggetti obbligati di adoperare la matrice di sistema ISO 50001, prodotta e pubblicata sul portale ENEA, come misura alternativa alla diagnosi energetica obbligatoria;

– l'opportunità di introdurre la lettera *c-bis)*, al fine di prevedere al comma 8 dell'articolo 8, che i risparmi di energia annui per i quali non siano stati riconosciuti incentivi rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti dalle imprese di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, o dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o *energy management,* debbano essere comunicati dalle imprese e dagli enti all'ENEA e debbano concorrere al raggiungimento dei target fissati dal decreto;

– l'opportunità di prevedere che l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applichi alle imprese con consumi annui complessivi inferiori ad una specifica soglia definita dal Ministero dello Sviluppo Economico;

7) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

– l'opportunità di uniformare il vincolo di esecuzione della diagnosi energetica per le PMI non obbligate agli stessi soggetti che possono eseguire le diagnosi per le imprese obbligate, ossia EGE (Esperti nella gestione dell'energia) ed ESCo (*Energy Service Company*);

– l'opportunità di prevedere che, nei casi in cui anche l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorra all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali secondo norme tecniche nazionali vigenti, quali la norma UNI 9019 e UNI TR 11388, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459, stabilendo altresì che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, debbano essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, redatta secondo i criteri generali, le metodologie e le procedure indicate con apposito provvedimento dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

– di prevedere, all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 102, che negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici venga installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura;

– tenuto conto della necessità di chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea per «*split incentives*», l'opportunità di superare l'espresso riferimento alla norma UNI 10200 e, nelle more delle linee guida dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA), di prevedere limiti nell'attribuzione delle quote fra prelievi volontari e involontari compresi fra il 50 e 70 per cento;

– di sostituire, al comma 1, lettera *f)*, capoverso «comma 8-*ter*», dello schema di decreto legislativo in esame, il riferimento alla fatturazione dei consumi con uno alla ripartizione dei costi nell'ottica della contabilizzazione divisionale, nonché di sostituire: al numero 1), il riferimento al fornitore di servizi energetici con un riferimento al fornitore di servizi di ripartizione dei costi; al numero 3), con riguardo alla fornitura di informazioni chiare e comprensibili, il riferimento alla fattura con uno alla fattura di fornitura ed, infine, al numero 4), con un riferimento all'obbligo di comunicare al cliente a titolo gratuito le informazioni sulla fatturazione dei consumi, e all'obbligo di effettuare a costi ragionevoli la ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento;

8) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, che novella l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

– di prevedere che i detentori di dati inerenti i consumi finali, quali i distributori, SNAM ed Acquirente Unico, mettano i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici;

– di prevedere che il GSE si confronti con le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento e le più efficaci azioni correttive;

9) valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di verificare le azioni necessarie a garantire la completa attuazione ed eventuale revisione del decreto ministeriale 16 marzo 2017, nonché di prevedere che l'ENEA predisponga il programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni;

10) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto in esame, che novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'opportunità di potenziare l'operatività del Fondo nazio-

nale per l'efficienza energetica, prevedendo la possibilità di concedere contributi a fondo perduto per rendere lo strumento maggiormente fruibile, nonché, tenuto conto dell'inclusione del settore dei trasporti tra quelli incentivabili, di incrementare la dotazione del medesimo Fondo;

11) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, che introduce l'Allegato 9 nel decreto legislativo n. 102 del 2014:

– tenuto conto che il Regolamento Ue 2018/1999, all'articolo 54, abroga l'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4 e 11, e l'Allegato XIV della direttiva 2012/27, in tal modo rendendo superata la metodologia del PAAEE prevista dall'articolo 17 in esame, l'opportunità di apportare le necessarie modiche per rendere la disposizione coerente con la disciplina relativa al monitoraggio integrato e all'aggiornamento dei PNIEC introdotta dal predetto Regolamento;

– l'opportunità di prevedere, relativamente alla disciplina sui requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico di cui al punto 3, lettera *b)*, dell'Allegato 9, l'introduzione dell'obbligo d'informazione in merito al *mix* di combustibili utilizzato e alle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché di una descrizione delle diverse tasse e tariffe applicate, anche relativamente alle forniture da reti di teleriscaldamento.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il disegno di legge di delegazione europea 2019 consta di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 11 direttive;

ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da *a)* a *i)* del citato comma 1;

considerato che l'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), che introduce innovazioni legislative di fondamentale importanza nel contesto evolutivo dei mercati delle comunicazioni elettroniche; esso provvede infatti ad aggiornare la disciplina di settore alla luce dei mutamenti tecnologici e di mercato intervenuti e segna un deciso passo in avanti nella direzione di intercettare le dinamiche del più vasto comparto dei sevizi digitali;

preso atto che l'articolo 4 limita al massimo il dettaglio dei criteri e principi direttivi, in considerazione dei ristretti margini di flessibilità consentiti dalle norme europee e dell'esigenza di evitare interventi legislativi nazionali ultronei rispetto al dettato della direttiva;

considerato inoltre che:

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I);

in particolare, il medesimo articolo, al comma 1, lettera *a)*, prevede, previa intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia

e il clima (PNIEC), una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. A tale riguardo, si considera imprescindibile, in primo luogo, l'identificazione dell'estensione delle aree del territorio in cui è possibile la realizzazione di nuovi impianti di produzione, al fine di rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi del PNIEC;

al comma 1, lettera *c)*, si prevede di «riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa». A tale riguardo, appare opportuno evidenziare l'esigenza, anche a seguito delle norme recate dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di provvedere non solo al riordino, bensì anche alla semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo. Similmente, occorrerebbe intervenire anche sull'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, contemplando, oltre all'aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, anche la sua semplificazione;

la lettera *l)* del comma 1 prevede altresì di aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. La direttiva in esame rappresenta un importante passo avanti nella gestione trasparente e improntata a principi di correttezza nelle relazioni contrattuali tra le parti all'interno della filiera agroalimentare;

l'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'articolo 19 reca i principi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire che in sede di recepimento della direttiva 2018/1972/UE si dedichi attenzione an-

che al sistema di recezione DAB+, specialmente sotto il profilo dell'adeguamento degli apparecchi ricevitori;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/1972/UE, ad attivarsi al fine di rendere disponibile il servizio radiofonico anche in tecnica digitale, migliorando la qualità e la fruizione di quelli disponibili anche in analogico, nonché a favorire la diffusione degli apparecchi in grado di sfruttare la nuova tecnologia, tenuto conto che un ipotetico ritardo da parte del nostro Paese metterebbe a rischio il principio di interoperabilità dei ricevitori all'interno del mercato europeo;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di suggerire al Governo di:

1) chiarire che il processo di definizione delle aree idonee, di cui al comma 1, lettera a), che coinvolge Regioni e Ministeri debba concludersi con l'identificazione di un insieme di aree la cui superficie totale risulti proporzionata dimensionalmente ad ospitare gli impianti e le infrastrutture necessarie per raggiungere l'obiettivo nazionale al 2030 e, in un'ottica di lungo periodo, gli obiettivi di decarbonizzazione completa al 2050;

2) prevedere, a valle del complesso processo programmatorio delle aree idonee, forme di semplificazione autorizzativa per la realizzazione degli impianti nelle aree prescelte;

3) con riferimento all'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di sostegno vigenti alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, lettera *l)*, prevedere che tali meccanismi siano disegnati in modo da promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, al fine di consentire una maggiore programmabilità delle fonti, con conseguenti minori costi di sistema, una riduzione dei fenomeni di *overgeneration*, estremamente rilevanti negli scenari ad alta penetrazione di rinnovabili, quali quello del PNIEC, ed una più efficace partecipazione alla fornitura di servizi di dispacciamento;

4) valutare l'opportunità di introdurre criteri di delega aggiuntivi volti ad adottare misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione rinnovabile, anche attraverso una revisione della disciplina dei controlli e degli incentivi esistenti che preveda: *a)* la sostituzione delle decurtazioni della tariffa con sanzioni proporzionate alla violazione; *b)* un termine massimo di dieci anni dall'entrata in esercizio per i controlli; *c)* l'eliminazione di obblighi documentali e di comunicazione per la manutenzione degli impianti incentivati, nonché la possibilità di modificare la configurazione degli impianti rispetto a quella originariamente incentivata, a patto che la parte di potenza incentivata rimanga inalterata;

5) colmare l'attuale vuoto normativo riguardante le procedure autorizzative per la costruzione di sistemi di accumulo elettrochimici in

configurazione *stand-alone*, e, in termini generali, di definire, ove mancanti, le procedure autorizzative necessarie ai fini della realizzazione di tutte le tipologie di sistemi di accumulo, nonché di semplificare ed armonizzare le procedure afferenti la realizzazione dei sistemi di grossa taglia;

6) procedere al superamento del meccanismo dello Scambio Sul Posto, come già indicato al paragrafo 3.1.2 del PNIEC, tenuto conto che lo Scambio Sul Posto, utilizzando la rete come sistema di accumulo «virtuale», da un lato disincentiva l'autoconsumo contestuale alla produzione e, dall'altro, scoraggia l'installazione di sistemi di accumulo che risultano essere i soli in grado di apportare benefici;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, in materia di mercato interno dell'energia elettrica, di invitare il Governo a:

1) coordinare, in sede di recepimento, le disposizioni in materia di autoconsumo contenute nella direttiva (UE) 2019/944 con quelle previste dalla direttiva (UE) 2018/2011, così da consentire che l'autoconsumo sia valorizzato in funzione degli effettivi benefici che comporta per il sistema elettrico;

2) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini e coordinare, in sede di recepimento, le disposizioni in materia di comunità energetiche dei cittadini contenute nella direttiva (UE) 2019/944 con quelle in materia di comunità di energia rinnovabile, previste dalla direttiva (UE) 2018/2011, tenuto conto che mostrano diverse sovrapposizioni ed alcune differenze, le cui ragioni non appaiono immediatamente rinvenibili;

3) prevedere una disciplina unica ed organica di tutte le tipologie di comunità dell'energia, superando le ambiguità di cui al punto precedente, anche intervenendo sulla disciplina delle configurazioni di autoconsumo collettivo, trattate, anche in questo caso, in entrambe le direttive;

4) introdurre strumenti normativi e regolatori che consentano di trattare l'energia autoconsumata proveniente da impianti di comunità energetiche e la medesima energia ove prodotta in analoghi impianti realizzati al servizio di configurazioni di autoconsumo singolo o collettivo, nonché valutare l'opportunità di procedere alla revisione dei diversi atti normativi necessari a consentire agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo multiplo un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria;

5) valutare l'opportunità, al fine del recepimento della direttiva, di analizzare gli esiti e il monitoraggio della fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42-*bis* del cd. decreto-legge Milleproroghe, che ha già dato l'avvio alla realizzazione di una fase sperimentale per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo multiplo;

6) anche tenuto conto dell'emanazione del decreto che reca i criteri per favorire il «vehicle to grid» (V2G), valutare di introdurre un criterio volto a valorizzare la partecipazione attiva dei veicoli elettrici alle

configurazioni di autoconsumo multiplo, anche considerando la cosiddetta «*second life*» delle batterie delle auto e la possibilità di riutilizzo delle medesime batterie come *storage* stazionari;

7) confermare la previsione di cui al comma 1, lettera a), che consente l'attività di distribuzione di energia elettrica alle comunità energetiche;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento agli articoli 12 e 19, di introdurre criteri di delega volti a:

1) superare gradualmente il meccanismo del Prezzo Unico Nazionale – PUN, tenuto conto che in tal senso si orienta anche il PNIEC al paragrafo 3.4.3, e che il PUN attualmente determina sussidi incrociati tra consumatori nelle diverse zone di mercato opposti a quelli per cui era stato creato e rende meno efficace il *dynamic pricing* dell'energia promosso dalla direttiva mercato elettrico, di fondamentale importanza per la flessibilizzazione della domanda, nonché per l'implementazione di meccanismi di *smart charging* per la mobilità elettrica;

2) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti ulteriori ai meccanismi di incentivazione economica per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, quali gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia al fine di incentivare il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico e di consentire accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato, sia con l'uso di linee dirette che per energia veicolata dalla rete pubblica;

3) promuovere e facilitare l'innovazione e il trasferimento tecnologico, favorendo partenariato e accordi fra enti ricerca e industria; *b)* favorire gli investimenti mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra le diverse reti: elettriche, dati, gas, acqua e calore; *c)* nell'ottica programmatoria e di sviluppo, dotare gli Enti locali e, in linea generale, tutti i decisori pubblici di strumenti di pianificazione innovativa;

4) garantire che tutti i consumatori possano trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiando di prezzi più bassi dell'energia elettrica, nonché incentivare l'offerta di energia a prezzo dinamico, ridefinendo le tariffe in modo da premiare la flessibilità, nonché incrementando le componenti variabili rispetto alle componenti fisse e introducendo tariffe differenziate a seconda dell'ora di consumo;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, di suggerire al Governo di:

1) coordinare le previsioni recate dall'articolo con quelle dell'articolo 62 della Legge 1 del 2012, tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 62 sono entrate a pieno regime nell'organizzazione quotidiana dei

rapporti tra le aziende della filiera (contratti, fatturazioni, documentazione commerciale) ed è pertanto fondamentale apportare modifiche con particolare cura e attenzione alle esigenze operative dei soggetti della filiera;

2) valutare l'opportunità di introdurre, in fase di recepimento, ulteriori fattispecie di pratiche sleali che possono essere integrate tra quelle esplicitamente vietate, anche tenuto conto che l'emergenza Covid 19 ha accresciuto notevolmente il commercio elettronico anche nella filiera agroalimentare, per cui occorrerà valutare come tale nuova modalità di acquisto dei prodotti potrà impattare anche nelle dinamiche commerciali tra i vari soggetti della filiera; o, in alternativa, prevedere, accanto all'elenco specifico delle singole pratiche vietate, anche un elenco di tipo aperto, basato sull'individuazione di principi generali di buone pratiche commerciali, correttezza, trasparenza e reciprocità, al fine di consentire all'autorità di contrasto di adeguare, di volta in volta, l'applicazione della norma ai diversi modi secondo cui, in futuro, le pratiche sleali potrebbero manifestarsi, anche in funzione dell'evoluzione dei mercati e delle relazioni commerciali.

3) estendere l'ambito di applicazione ad aziende di tutte le dimensioni, tenuto conto che la direttiva prevede un sistema dinamico di tutela da cui sono del tutto escluse le aziende con fatturato superiore ai 350 milioni di euro su scala globale;

4) potenziare le misure per l'attuazione e la vigilanza sull'attuazione della disciplina, prevedendo che l'Autorità di Sorveglianza e contrasto sia dotata di struttura, organizzazione e personale adeguato.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore ROMAGNOLI *(M5S)* osserva che il provvedimento in esame è particolarmente opportuno e necessario in considerazione della rilevanza della protezione delle reti informatiche delle amministrazioni pubbliche ai fini della sicurezza nazionale. Pone inoltre in evidenza il ruolo nevralgico della Presidenza del Consiglio in tale ambito.

In risposta a una sollecitazione della senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* ricapitola quindi brevemente le disposizioni di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* richiama in principio il contesto normativo relativo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Fa quindi presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Riguardo le modifiche al decreto del Presidente delle Repubblica n. 394 rilevanti per competenza, segnala l'integrazione dell'articolo 14 con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile. Successivamente si sofferma sul previsto inserimento dell'articolo 14-*bis*, volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*, segnalata l'opportunità di svolgere approfondimenti sulla materia, propone di concordare un termine entro il quale i Gruppi possano far pervenire alla Presidenza e alla relatrice proposte utili alla definizione delle osservazioni destinate alla Commissione di merito.

La relatrice CAMPAGNA *(M5S)* dichiara la propria disponibilità rispetto alla proposta del senatore Romeo.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 del 29 giugno p.v. il termine entro il quale i Gruppi potranno comunicare i loro eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(1717) ***CANGINI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei*** **caregiver** ***familiari***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1717 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* illustra il disegno di legge n. 1717, specificando in primo luogo che esso ha la finalità principale di attribuire un'indennità annuale di cura e assistenza ai *caregiver*, di natura soggettiva e corrisposta a domanda.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nonché la relativa dotazione finanziaria di cui all'articolo 1. Dopo aver rilevato che a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata l'emanazione di norme in materia di individuazione, nomina e valutazione del *caregiver* familiare, finalizzate all'ammissione alla fruizione dell'indennità, si sofferma sulle previsioni relative alle domande volte all'ottenimento dell'indennità stessa – la cui istruttoria è attribuita all'INPS – e alla determinazione dei relativi importi.

Segnala poi le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento recate dall'articolo 2, mentre il successivo articolo 3 riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul Fondo per le non autosufficienze.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 4, il quale dispone l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, la relatrice propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1717 con quella sui disegni di legge n. 1461 e abbinati.

La Commissione conviene.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito alle fasi precedenti dell'*iter,* con particolare riguardo all'adozione del testo base.

La presidente MATRISCIANO fa presente che il disegno di legge n. 1461, assunto quale testo base nella seduta pomeridiana del 18 febbraio, costituisce l'esito dei lavori svolti in sede di Comitato ristretto, caratterizzato dalla convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* auspica un prosieguo rapido dell'*iter*, rammentando in particolare il contributo prezioso garantito dai *caregiver* e messo in evidenza durante l'epidemia da Covid-19, anche alla luce dell'esperienza delle residenze sanitarie assistenziali. Osserva a tale riguardo la necessità ineludibile di una congrua disponibilità di risorse.

Il senatore DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* rileva l'aspetto innovativo concernente l'erogazione dell'indennità mensile recato dal disegno di legge n. 1717; propone pertanto di richiedere alle associazioni interessate di fornire in tempi sufficientemente brevi memorie scritte riguardanti tale proposta. Conclude ribadendo la necessità di un riconoscimento ai *caregiver* da parte del legislatore, anche in considerazione dei disagi e dell'impegno che hanno caratterizzato il periodo delle misure emergenziali.

La presidente MATRISCIANO ricorda che la Commissione ha già convenuto di richiedere memorie scritte in relazione al testo base e che numerosi soggetti hanno già trasmesso i rispettivi contributi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,35

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1346 (INFERMIERE DI FAMIGLIA)

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI n. 3 e sul *Doc.* LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Quindi, constatato che non vi sono richieste d'intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867-B) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, nelle parti modificate dalla Camera, è già stato oggetto di illustrazione.

Fa quindi presente che, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 4 ordini del giorno e 2 emendamenti *(pubblicati in allegato)*.

Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri sul testo di 1ª Commissione (non ostativo con osservazioni), 7ª Commissione (favorevole con osservazioni) e 11ª Commissione (favorevole).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Si procede all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* illustra gli ordini del giorno G/867-B/1/12 e G/867-B/2/12

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* dà conto degli ordini del giorno G/867-B/3/12 e G/867-B/4/12.

Dopo che, in assenza di altre richieste d'intervento, il PRESIDENTE ha dichiarato conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno, si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

La senatrice LUNESU *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 2.1.
Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.1.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Si riserva di rendere note le proprie determinazioni in materia di inammissibilità.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri***

(320) ***MARSILIO. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***

(947) ***Cinzia LEONE ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale***

(1410) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni***

(1501) ***Sonia FREGOLENT ed altri. – Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 1441, già approvato dalla Camera, è stato adottato come testo base, e che si è concluso il ciclo di audizioni informali a suo tempo deliberato.
Avverte, quindi, che è pervenuto il parere sul testo della 14ª Commissione, mentre devono ancora essere acquisiti i restanti pareri obbligatori.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* evidenzia che, secondo le chiare risultanze delle audizioni svolte, l'uso dei defibrillatori, anche da parte di soggetti inesperti, può rivelarsi al più inutile ma non può in nessun caso essere dannoso. Ritiene che tale aspetto debba essere portato all'attenzione del grande pubblico con adeguate campagne di sensibilizzazione, così da favorire l'utilizzo di tale strumento salva-vita, vincendo le perplessità e le ritrosie derivanti dalla mancanza di conoscenze.

Il senatore MARINELLO *(M5S)* condivide le considerazioni svolte dalla precedente oratrice, anche alla luce della propria esperienza nell'esercizio della professione medica. Ritiene che i potenziali utilizzatori dei defibrillatori dovrebbero essere informati anche su aspetti rilevanti come il corretto posizionamento del soggetto bisognoso di defibrillazione e la necessità di non toccare quest'ultimo mentre la procedura è in corso.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* osserva che l'approvazione del provvedimento in esame rappresenterebbe un atto di civiltà, per il quale ricorda che il suo Gruppo si è speso anche in legislature precedenti a quella in corso.

Si associa all'auspicio espresso dalla senatrice Binetti sullo svolgimento di campagne informative rivolte al più ampio numero di destinatari e segnala l'opportunità che i defibrillatori siano installati in tutti i luoghi abitualmente affollati, inclusi gli stabilimenti balneari.

Ritiene che, nell'ambito delle attività volte alla sensibilizzazione del grande pubblico, sia necessario mettere in chiaro che l'utilizzo del defibrillatore, anche da parte di soggetto non esperto, è privo di conseguenze pregiudizievoli sul piano della responsabilità penale.

Si augura conclusivamente che il testo in esame sia quanto prima trasformato in legge.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* fa proprie le considerazioni svolte dai precedenti oratori circa l'assenza di rischi nell'utilizzo dei defibrillatori.

Esprime il convincimento che, per evitare titubanze sul ricorso a tale strumento, sia necessario dare certezze in ordine all'assenza di conseguenze in punto di responsabilità giuridica, nonché favorire la diffusione dei defibrillatori di tipo automatico.

Sottolinea, infine, che in caso di bisogno il soggetto «laico» che attiva il defibrillatore può essere guidato da remoto dagli esperti del «118».

La senatrice BOLDRINI *(PD)* rimarca che le audizioni svolte hanno fornito ampie rassicurazioni circa l'assenza di rischi nell'utilizzo del defibrillatore, tanto per il soggetto defibrillato quanto per la persona che mette in funzione il dispositivo. In proposito, ribadisce che, se del caso, può essere richiesto l'ausilio da remoto del personale del servizio di emergenza sanitaria.

Ritiene, pertanto, che i defibrillatori dovrebbero avere una diffusione analoga a quella degli estintori e stima necessario, anche sulla base della propria esperienza lavorativa in ambito universitario, che il legislatore disegni a tal fine un'adeguata cornice normativa.

Si associa ai rilievi sull'importanza delle campagne informative, che a suo avviso dovrebbero essere svolte non solo sotto l'egida del Ministero della salute, ma anche sotto quella del Ministero del lavoro.

Conclude ribadendo il pieno sostegno del suo Gruppo al provvedimento in discussione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Propone di rinviare lo svolgimento delle repliche ad altra seduta e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo mercoledì 1º luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata completata la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, e che sono stati acquisiti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti a suo tempo presentati.

Comunica, quindi, che il senatore Errani ha ritirato l'emendamento 3.1.

Avverte che, in qualità di relatore, ha predisposto alcuni nuovi emendamenti, volti a recepire i pareri sul testo di 1ª e 5ª Commissione e alcune osservazioni tecniche del Servizio Studi: si tratta degli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100, 6.200 e 7.0.100, *pubblicati in allegato*. Data la finalità degli stessi, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, sulla scorta di richieste avanzate da alcuni Gruppi per le vie brevi, comunica che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 716 (testo base per i disegni di legge in materia di epilessia) è posticipato alle ore 12 del prossimo mercoledì 1° luglio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 867-B

G/867-B/1/12

BINETTI, SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

La 12ª Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;

obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, partendo dalla consapevolezza della complessa situazione che i servizi sanitari e i loro operatori si trovano ad affrontare e della necessità di contemperare tutte le esigenze legate alle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, tenendo presenti le raccomandazioni dell'OMS, riportate recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l'ordinanza del CDPC n. 630/2020;

in passato, l'attuazione sistematica di misure di sanità pubblica come l'individuazione attiva dei casi, il rapido isolamento dei casi e la quarantena dei contatti, nonché l'applicazione rigorosa delle pratiche di controllo delle infezioni hanno avuto successo nel controllo dei focolai; durante le epidemie di SARS e MERS, l'infezione del personale sanitario è stata una preoccupazione significativa, che in gran parte è stata ripresa anche durante l'attuale epidemia da Covid-19. Rigorose procedure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) sono fondamentali per la sicurezza sul lavoro e per il controllo di tali agenti patogeni;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie, in particolare; pertanto, al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), si raccomanda di promuovere misure igienico-sanitarie, quali buona igiene respiratoria e etichetta respiratoria; frequente lavaggio accurato delle mani; evitando di toccarsi gli occhi, la bocca e il naso smaltimento sanitario delle secrezioni orali e nasali, evitando il contatto con i malati, come ripetutamente ribadito durante le frequento conferenze stampa del CTS;

tutti i criteri di tutela del personale sanitario vanno garantiti, anche al termine dell'attuale fase di emergenza, con un rigoroso rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione;

impegna il governo a valutare l'opportunità di:

assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 per il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché il confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione;

garantire in via prioritaria a tutto il personale che opera nei servizi indicati gli standard di protezione in maniera rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. La valutazione del rischio di esposizione al SARS-CoV-2 va effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e in base alle disposizioni successive del Ministero della salute;

garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini; l'utilizzo dei DPI, nel rispetto dell'indicazione degli organismi tecnico scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività;

assicurare che tutto il personale esposto che opera nei servizi indicati venga sottoposto ai test di laboratorio necessari ad evidenziare l'eventuale positività al SARS-CoV-2, con una cadenza periodica e secondo criteri stabiliti dal CTS e dalle circolari ministeriali;

definire una procedura omogenea per l'intero territorio nazionale che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione delle responsabilità, i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al COVID-19; con particolare attenzione vanno definiti anche, con il concorso del CTS, percorsi accertativi e misure di salvaguardia per il personale idoneo al lavoro ma affetto da patologie pregresse che lo espongano maggiormente al rischio di contrarre infezione da COVID-19;

programmare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la necessaria ed indispensabile funzionalità delle strutture; in questa stessa logica occorre verificare, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica e della maggiore disponibilità di personale sanitario, quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 nella prospettiva del ripristino delle ordinarie condizioni per la sorveglianza sanitaria;

considerare le particolari condizioni di urgenza- emergenza in cui ha lavorato il personale sanitario, in modo da tutelarlo da qualsiasi azione penale a suo danno, salvo che non si tratti di dolo o colpa grave.

G/867-B/2/12

BINETTI, SICLARI, RIZZOTTI, STABILE

La 12ª Commissione,

premesso che:

il provvedimento prevede misure volte alla prevenzione e al contrasto agli atti di violenza a danno del personale sanitario e socio-sanitario, in un periodo storico in cui con maggiore frequenza che in altri periodi viene messa a rischio la loro incolumità fisica nell'esercizio della professione socio-sanitaria e socio-assistenziale;

tutti gli operatori della sanità sono potenzialmente a rischio di tutti i tipi di Violenza, nella maggior parte delle casistiche il personale sanitario più interessato è l'infermieristico, probabilmente a causa della maggior vicinanza e contatto con i pazienti. Ma anche tra i medici i casi stanno aumentando;

come riportato dal Ministero della Salute, nella traduzione italiana della definizione del NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), la Violenza sul luogo di lavoro è definita come «Ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro» ed è addirittura considerata da oltre 20 anni dall'OMS un importante problema di salute pubblica nel mondo (WHO, 2002);

ciò nonostante in nessun paese al mondo esistono dati nazionali che permettano una precisa descrizione dell'ampio *range* di eventi che vanno dall'insulto all'omicidio e forniscano dati coerenti con la realtà. I risultati appaiono disparati perché sono differenti l'interpretazione del concetto di Violenza e la definizione di Atti Violenti, la concentrazione geografica di Violenza, gli strumenti di misura della Violenza. Inoltre le casistiche presenti in Letteratura sono per lo più retrospettive e basate su questionari differenti: a reclutamento volontario, circoscritti nel tempo, su campioni diversi per numero e tipologia di operatori e con metodologia disparata di raccolta dati;

sebbene non ci siano statistiche omogenee e confrontabili, c'è una cosa importante da tener presente in tutti i contesti: la sottovalutazione del problema da parte degli operatori e la presenza di barriere al Reporting appare molto diffusa. Nonostante le diversità fra paesi, culture e lavoro, la risposta all'aggressione è simile dovunque: circa l'84 per cento dei lavoratori non denuncia l'aggressione. Solo le violenze fisiche con lesioni conseguenti costituiscono situazioni critiche per denunciare l'evento;

si documentano espressioni di ogni tipo: Violenza Non Fisica (psicologica e verbale): insulti, minacce, intimidazioni, *stalking* ma anche Violenza Fisica: sputi, pedate, schiaffi, morsi, bastonate, fino ad arrivare ai casi più gravi di omicidio con accoltellamenti ed armi da fuoco, per rancore, per vendetta o per rapina. La maggior parte degli studi riporta che la Violenza Non Fisica è la forma più frequente di Aggressione. L'aggressione proviene non solo dai pazienti ma anche dai parenti od accom-

pagnatori/visitatori. I risultati delle indagini svolte negli ospedali illustrano che la Violenza Fisica occorre più frequentemente nei DEA e nei luoghi di attesa, nelle Strutture Psichiatriche ospedaliere e territoriali, nei Servizi di Neurologia e Riabilitazione postchirurgica, nei Servizi di Geriatria. Per lo più proviene dal paziente, più spesso di genere maschile, più frequentemente in stato mentale alterato per malattie psichiatriche e /o abuso di droghe;

la Violenza Non Fisica (psicologica e verbale) occorre più frequentemente nei Servizi di Geriatria, nei DEA, in Chirurgia e proviene più spesso dal Parente/Visitatore/Accompagnatore, senza differenze di genere, in normale stato mentale. La Violenza Non Fisica interessa tutti gli operatori;

una indagine sugli atti di violenza compiuti contro Medici di Continuità Assistenziale relativa a 2458 medici di guardia intervistati, apparsa su Quotidiano Sanità del 9 aprile 2015 («Ancora aggressioni alla Guardia medica – Fenomeno in crescita» a cura di Ricerca Settore Continuità Assistenziale – Esecutivo Nazionale Fimmg) fornisce interessanti risultati: il 90 per cento dei medici dichiara di aver subito atti di violenza, il 64 per cento minacce verbali, l'11 per cento atti vandalici, il 22 per cento percosse e ben il 13 per cento minacce a mano armata con armi improprie. Nel complesso 9 medici su 10 durante tutta la loro attività hanno subito almeno una volta un'aggressione e 8 su 10 ne hanno subita più di una;

paradossalmente solo il 13 per cento decide di denunciare. Il 30 per cento decide di non segnalare sperando che non riaccada mai più. Il 29 per cento, infine, è talmente provato da chiedere il trasferimento in un'altra sede. Il 35 per cento domanda a familiari o amici di accompagnarlo sul posto di lavoro. Nel 90 per cento dei casi la violenza si è svolta in ambulatorio ed è stata conseguente a richieste improprie dell'utenza. A maggior rischio sono le donne medico che svolgono il servizio di Continuità Assistenziale;

tenuto conto dei fatti riportati, impegna il governo a valutare l'opportunità:

che ogni luogo in cui si svolge attività di cura sia socio-sanitaria che socio-assistenziale venga presidiato, sia pure in modi diversi a seconda delle prerogative del ruolo e degli indicatori di rischio;

che l'attività di vigilanza possa essere effettuata attraverso la presenza fisica di persone strutturate, tipo posti di polizia, oppure da remoto, attraverso telecamere collegate h 24 ad una sala di regia, senza lasciare mai solo il personale impegnato in un qualsiasi presidio sanitario;

di evitare che i punti di assistenza siano collocati in contesti poco frequentati o peggio ancora isolati, anche in ospedali grandi è possibile a volte vedere questi punti in fondo a lunghi corridoi o in spazi privi anche del naturale attraversamento di altro personale, di pazienti e familiari;

di lanciare una grande campagna di comunicazione anche sulla scia della attuale simpatia e gratitudine che il personale sanitario si è conquistato nella pubblica opinione, perché aumenti il rispetto nei loro confronti e vengano considerati un'autentica risorsa del SSN;

di evitare che si creino aree di frizione tra i pazienti sottoposti a lunghe attese, a disservizi, episodi grandi e piccoli di malasanità, ecc, attraverso una qualità crescente dei servizi con uno specifico monitoraggio.

G/867-B/3/12

RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, BINETTI

La 12ª Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;

si evidenzia che tra i compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 vi è il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;

si segnala che la Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari del Ministero della salute (Racc. n. 8 del novembre 2007) intende incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l'adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative;

pertanto l'individuazione delle più adeguate condizioni di sicurezza dei presidi sanitari e ospedalieri, in quanto luoghi di lavoro, dovrebbe considerarsi la *conditio* inderogabile al fine di salvaguardare la più sicura operatività del personale senza trascurare la sicurezza dei pazienti e degli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere;

sebbene in queste ultime settimane sia stata attuata una sorta di rivalutazione dell'immagine dei medici ed infermieri, che sono diventati eroi nazionali e guerrieri in prima linea, non si è fermata l'ostilità che talvolta si manifesta nei loro confronti: infatti la penuria di personale, soprattutto nella piena fase emergenziale, unita alla carenza di dispositivi di protezione e di *screening* ha alimentano episodi di violenza che non possono passare inosservati, segnale di uno scenario su cui appare inderogabile intervenire;

il 28 aprile, l'OMS in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ha invitato tutti i Governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, nonché la comunità globale ad adottare misure urgenti per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la salute sul lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari: come sottolineato dall'OMS dall'8 per cento al 38 per cento degli operatori sanitari nel corso della propria carriera subisce violenze fisiche;

partendo da tali premesse, appare opportuno sottolineare come l'accesso alle strutture ospedaliere ed in particolare ai singoli reparti appare in taluni casi particolarmente facile, tale da legittimare il transito di profili dediti ad illeciti e potenzialmente in grado di recare danni a persone e a cose, compromettendo la vocazione di luogo di cura e di supporto delle medesime strutture;

non risulta essere stato definito un protocollo unico a livello nazionale attraverso cui garantire l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi al fine di esorcizzare l'ingresso di soggetti non addetti;

si ritiene opportuno sottolineare come l'esperienza drammatica della gestione epidemiologica da COVID-19 di questi mesi abbia provveduto ad amplificare l'istanza di sicurezza unita a quella di controllo e monitoraggio degli accessi nelle strutture sanitarie;

il grado di esposizione degli operatori sanitari non solo al rischio biologico ma anche al contatto e al confronto con i degenti e con i loro parenti, e con i profili che dovrebbero essere collocati fuori dall'alveo dell'intervento diretto sanitario e la conseguente urgenza di prevedere meccanismi di controllo degli accessi, rappresentano – anche alla luce della recente esperienza sul versante sanitario – delle premesse da cui partire per rivedere l'attuale sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro sanitario;

sarebbe stato opportuno, alla luce delle evidenze emerse con l'esperienza emergenziale in atto, rivedere alcuni punti di questo provvedimento per renderlo realmente rispondente alle istanze di una categoria, che mai come in questo periodo appare vessata,

impegna il Governo

a prevedere misure più incisive ed efficaci di quelle individuate nel provvedimento in esame, volte a consentire un più ampio e diffuso utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e negli ambiti individuati dalla presente legge, così come in ulteriori ambiti quali le strutture per l'infanzia e le strutture per anziani e persone con disabilità;

a favorire, nell'ambito delle proprie prerogative, la conclusione dell'iter parlamentare delle proposte di legge volte a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

G/867-B/4/12

RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, BINETTI

La 12ª Commissione,

premesso che:

il provvedimento prevede misure volte alla prevenzione e il contrasto agli atti di violenza a danno del personale sanitario e socio-sanitario. Lavoratori che, con frequenza purtroppo sempre crescente, mettono a rischio la propria incolumità fisica nell'esercizio della loro professione;

è dunque necessario adottare tutti gli opportuni provvedimenti normativi al fine di garantire la sicurezza del lavoro svolto dagli operatori sanitari e socio-sanitari nel territorio nazionale;

un ruolo importante nelle attività di prevenzione e gestione del rischio di aggressione nei confronti degli operatori sanitari dovrebbe essere svolto dalle stesse strutture sanitarie pubbliche e private nell'ambito delle previste attività di monitoraggio sulle attività messe in atto di prevenzione e gestione del rischio sanitario *(risk management)*;

per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i medici e gli operatori sanitari hanno dovuto prendere importanti decisioni per tutelare la salute dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie. Risulta dunque doveroso difendere gli operatori dalle conseguenze di eventuali errori commessi operando in situazioni eccezionali ed imprevedibili di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine evitare che gli esercenti le professioni sanitarie rispondano civilmente o per danno erariale per ogni evento dannoso causato durante il periodo di emergenza Covid-19, quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

Art. 2.

2.1

MARIN, LUNESU

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,» *nonché le parole*: «e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

Art. 7.

7.1
MARIN, LUNESU

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Presso ogni pronto soccorso dei presìdi ospedalieri di primo e di secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto da almeno un agente di polizia giudiziaria.

1-*ter*. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, prevedono che nei presìdi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, sia istituito il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, che gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorveglino i suddetti presìdi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

1-*quater*. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

Art. 3.

3.100
IL RELATORE

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole «La pubblicità delle erogazioni» *sono inserite le seguenti:* «, delle convenzioni»;

b. dopo le parole «dei dati relativi all'erogazione» *sono inserite le seguenti:* «, alla convenzione».

Conseguentemente:

al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole «per ciascuna erogazione» *è inserita la seguente:* «, convenzione»;

alla lettera a), dopo le parole «dell'accordo» *sono inserite le seguenti:* «o della convenzione»;

alla lettera a), n. 1) e 2), dopo le parole: «qualora il beneficiario» *inserire le seguenti*: «o la controparte»;

alla lettera b), dopo le parole: «del beneficiario» *aggiungere le seguenti*: «o della controparte»;

alla lettera c), dopo le parole «dell'accordo» *sono inserite le seguenti:* «o della convenzione»;

alla lettera d), dopo le parole «o dell'accordo» *sono inserite le seguenti:* «o della convenzione»;

alla lettera e), dopo le parole «dell'accordo» *sono inserite le seguenti:* «o della convenzione»;

alla lettera f), dopo le parole «dell'erogazione» *sono inserite le seguenti:* «, della convenzione»;

alla lettera g), dopo le parole «i termini dell'accordo» *sono inserite le seguenti:* «ovvero della convenzione»;

al comma 5, dopo le parole «gli accordi» *sono inserite le seguenti:* «e le convenzioni»;

alla rubrica, dopo le parole «delle erogazioni» *sono inserite le seguenti:* «, delle convenzioni».

Art. 4.

4.100

Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole: «al soggetto che opera nel settore della salute» *aggiungere le seguenti:* «o all'organizzazione sanitaria» *e sostituire le parole:* «dallo stesso» *con le seguenti:* «dagli stessi».

Art. 5.

5.100

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole: «Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3,» *con le seguenti:* «Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ovvero con l'accettazione delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3,».

Art. 6.

6.200

Il Relatore

Il comma 12 è sostituito dal seguente: «I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.»

Art. 7.

7.0.100
IL RELATORE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 23 giugno 2020

Sottocommissione per i pareri

10ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1373) ***Deputati Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178): rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La senatrice FLORIDIA *(M5S)* fa presente che sono pervenute numerose osservazioni relative al disegno di legge di delegazione europea in titolo e che è in fase di predisposizione uno schema di relazione che richiede però, per alcuni aspetti, alcuni ulteriori approfondimenti che si riserva di effettuare al più presto, verosimilmente in tempo per la seduta già convocata per domattina.

La presidente MORONESE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *a),* della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La presidente MORONESE comunica che in data 18 giugno 2020 la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ha reso, sull'atto del Governo in titolo, il parere previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 117 del 2019.

In via informale il testo del parere verrà posto a disposizione dei componenti della Commissione già nella giornata di oggi.

La PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sospendendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di procedere non appena possibile all'audizione dell'ingegner Maurizio Giugni, Commissario straordinario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

Ricorda altresì che, a seguito delle determinazioni assunte dalla Giunta per il Regolamento, riunitasi il 9 giugno 2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, fino al 31 agosto 2020, per l'attività degli Uffici di Presidenza, delle Commissioni permanenti in via informale, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del Capo dell'Ufficio di segreteria, la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori degli Uffici di Presidenza è consentita anche ai componenti della Commissione, limitatamente allo svolgimento delle audizioni.

La seduta termina alle ore 14,35.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15 della stessa legge.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

Il Relatore evidenzia, quindi, che la direttiva (UE) 2018/850 modifica la «direttiva discariche» del 1999 al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e rafforzare la capacità di tutelare l'ambiente, la salute umana e le risorse naturali, di promuovere i principi dell'economia circolare, incrementare l'efficienza energetica e di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate.

In tale ottica, la direttiva rafforza gli obiettivi della direttiva discariche, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica.

La direttiva, inoltre, introduce nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare gli obiettivi, e rafforza le regole e le procedure per assicurare qualità, affidabilità e comparabilità ai dati forniti dagli Stati membri, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione.

I criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2018, oltre a prevedere la puntuale attuazione della direttiva, prevedono anche il complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, e la definizione delle modalità, dei criteri e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Lo schema di decreto, pertanto, provvede a modificare il decreto legislativo n. 3 del 2003, con cui era stata data attuazione alla direttiva discariche 1999/31/CE, secondo quanto previsto dalla nuova direttiva, ma anche per riunire in un unico strumento legislativo tutte le disposizioni relative alle discariche, incorporando nei nuovi articoli da 7-*bis* a 7-*octies* i contenuti del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, nonché, inserendo negli allegati le linee guida ISPRA del 7 dicembre 2016 n. 145, sui criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

In particolare, l'articolo 1, lettera d), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 3 del 2003, per introdurre il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, prevedendo l'eccezione dei rifiuti il cui sversamento in discarica produca il miglior risultato ambientale possibile, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Sempre all'articolo 5 del decreto del 2003 si introduce l'obiettivo di riduzione al 10 per cento, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica misurata in peso. Si dispone inoltre che le regioni conformino la propria pianificazione al raggiungimento dei predetti obblighi.

Le successive disposizioni modificano gli articoli 8, 11, 12 e 13, inerenti la procedura di autorizzazione dell'esercizio di discarica, la procedura di ammissione di rifiuti in discarica, la procedura di chiusura della discarica e le procedure di gestione operativa della discarica.

Infine, sono introdotti il nuovo articoli 16-*bis*, inerente l'adeguamento tecnico dei contenuti degli allegati, con decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-regioni, e l'articolo 16-*ter* che consente di derogare ai

criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in condizioni particolari, valutate caso per caso.

Lo schema di decreto legislativo non prevede disposizioni inerenti il criterio di delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge di delegazione 2018, che stabilisce una serie di indicazioni per l'adozione una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850. Si tratta evidentemente di una scelta operata dal Governo, di cui tuttavia non si dà conto nella relazione illustrativa che accompagna lo schema.

Interviene la senatrice GINETTI *(IV-PSI)* su quest'ultimo punto, relativo ai fanghi, per sottolineare l'importanza di dare una disciplina organica al loro trattamento, per consentire alle realtà territoriali di poter, per esempio, procedere al dragaggio di laghi, da cui dipende la salvaguardia della fauna e lo sviluppo del turismo. Nelle more di tale disciplina, ritiene indispensabile stabilire almeno una norma transitoria che escluda i fanghi dall'obbligo di smaltimento in discarica.

Il relatore LOREFICE *(M5S)* preannuncia l'introduzione del tema dei fanghi nello schema di parere, sottolineando l'importanza di disciplinarne il recupero, nell'ottica dell'economia circolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa e di evitare di ingolfare le discariche.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* sottolinea l'importanza della normativa che detta vincoli molto puntuali sulle discariche e propone di verificare la possibilità di risolvere le diverse procedure di infrazione aperte in tema di rifiuti e di acque reflue urbane. Auspica, infine, che la possibilità di deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sia ben delimitata, in linea con la direttiva, e omogenea per tutte le regioni.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce la sua forte contrarietà al fatto che, come per l'atto del Governo n. 167, anche questo in esame non rispetta le linee di indirizzo adottate dal Parlamento in sede di approvazione della legge di delegazione 2018 di cui era relatore.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con il senatore Bossi e rimarca l'importanza di disciplinare lo smaltimento dei fanghi al fine di risolvere il problema degli elevati costi e oneri connessi con la gestione dei fanghi di dragaggio, che blocca molte opere portuali e fluviali, tanto più che il Parlamento si era espresso in modo chiaro al riguardo.

Il relatore LOREFICE *(M5S)* precisa che è in lavorazione, in stato avanzato, uno schema di decreto legislativo in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e di utilizzazione in agricoltura. Resta da affrontare il problema dei fanghi di dragaggio, su cui si dichiara aperto a ogni collaborazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della stessa legge.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che verrebbe a scadere il 5 giugno 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 settembre 2020.

La direttiva (UE) 2018/851 modifica e aggiorna la «direttiva rifiuti» 2008/98/CE, al fine di rafforzarne gli obiettivi relativi alla transizione verso l'economia circolare, ossia il nuovo modello economico volto a valorizzare ogni fase della catena del ciclo di vita del prodotto, in cui i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quanto meno nuove risorse naturali possibili, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare del 2018.

Anzitutto la direttiva introduce alcune nuove definizioni quali «rifiuti non pericolosi», «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Per quanto riguarda la definizione di rifiuto urbano, il considerando n. 10 della nuova direttiva precisa che rientrano in questo tipo di rifiuti anche i «rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi». Al riguardo, si ricorda che il vigente articolo 185 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), come modificato dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del

2019), invece, esclude tali sfalci e potature dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. Su tale discrepanza è stato aperto il caso EU Pilot 9180/17/ENVI e, di conseguenza, la bozza di disegno di legge europea 2019-2020 (ancora non presentata alle Camere) contiene l'abrogazione di sfalci e potature del verde pubblico dal novero dei rifiuti esclusi dalla normativa.

Per quanto riguarda il regime di responsabilità estesa del produttore, questa consiste in una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di beni spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La direttiva modifica, poi, l'articolo 6 della direttiva rifiuti, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, la direttiva introduce un elenco non esaustivo di cinque criteri dettagliati per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto, che dovranno essere ricompresi tra quelli definitivi che la Commissione europea dovrebbe adottare. Nel contempo, la direttiva estende il ruolo degli Stati membri in tale contesto, prevedendo che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea dei criteri definitivi, gli Stati membri possano stabilire criteri dettagliati in via generale. La norma precedente, infatti, consentiva agli Stati membri di stabilire la cessazione di rifiuto solo considerando caso per caso.

La seconda direttiva oggetto di attuazione da parte dello schema di decreto legislativo è la direttiva (UE) 2018/852, che interviene sulla direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (direttiva 94/62/CE), al fine di evitare o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, fornendo un elevato livello di tutela ambientale.

In particolare, essa si concentra sul riutilizzo degli imballaggi e sul recupero e riciclo degli stessi, innalzando gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare ad un'economia circolare.

L'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018, stabilisce dodici criteri specifici di delega, in cui si forniscono precise indicazioni in merito: al sistema di responsabilità estesa del produttore, al sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, al sistema delle definizioni e classificazioni dei rifiuti, al sistema tariffario per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, alla promozione del riciclo e riutilizzo, al riciclo dei rifiuti organici, alla prevenzione della formazione dei rifiuti, al riordino dei rifiuti pericolosi, al sistema di gestione dei rifiuti con riferimento alle funzioni dello Stato e degli enti territoriali, e alla disciplina della raccolta di particolari rifiuti presso i rivenditori dei prodotti che ne danno origine.

Lo schema di decreto si compone di otto articoli, che novellano la parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

In particolare, gli articoli 1 e 2 provvedono a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti. L'articolo 1 riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore, per rafforzarne il ruolo a sostegno della transizione verso l'economia circolare. Lo stesso articolo dispone anche in merito all'attuazione della gerarchia dei rifiuti, in tema di prevenzione della formazione dei rifiuti, in merito alle definizioni e classificazioni dei rifiuti, recependo le corrispondenti norme della direttiva europea, e in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, escludendo dalle attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi *end of waste* quelle che costituiscono preparazione per il riutilizzo.

Sempre l'articolo 1 disciplina, poi, la tracciabilità dei rifiuti, in seguito all'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, avvenuta con il decreto-legge n. 135 del 2018, che ha contestualmente soppresso la disciplina sul SISTRI. E si provvede ad assicurare la compatibilità dei Registri di carico e scarico con i Registro elettronico nazionale.

L'articolo 2, in attuazione dei criteri di delega e delle norme della direttiva (UE) 2018/851, istituisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, con cui si definiscono i criteri e le linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'obbligo di raccolta differenziata in capo ai Comuni è ulteriormente definito con un elenco di materiali che devono esserne oggetto, tra i quali rientrano anche i rifiuti tessili entro il 1º gennaio 2022.

Con l'articolo 3 si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva sui rifiuti di imballaggio, con una disciplina specifica in materia di obiettivi di recupero e riciclaggio di tali rifiuti.

L'articolo 4 integra le disposizioni sanzionatorie con quelle relative ai nuovi obblighi introdotti nella normativa nazionale, tra cui quelli sulla tenuta dei Registri.

L'articolo 5 reca disposizioni finali concernenti l'attuazione della norma della direttiva (UE) 2018/851 secondo cui i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 devono essere resi conformi alla nuova normativa entro il 5 gennaio 2023.

L'articolo 6 dispone le necessarie abrogazioni, mentre l'articolo 7 modifica gli allegati al Codice dell'ambiente, secondo le modifiche apportate dalla direttiva agli elenchi di rifiuti e operazioni di recupero, e l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* sottolinea l'importanza della materia nell'ambito della transizione verso l'economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi strategici 2030 e chiede delucidazioni in merito alla normativa sull'identificazione, in etichetta, del prodotto in cui è garantita la sostenibilità dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, solleva il problema della determinazione dei tempi entro i quali le regioni devono adottare i Piani regionali di gestione dei rifiuti, dopo l'adozione del Programma nazionale, poiché nelle more di tali adempimenti i comuni devono sopperire per proprio conto.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* interviene nuovamente in tema di sfalci e potature per ribadire l'inadempienza degli indirizzi del Parlamento da parte del Governo ed evidenziare i costi enormi, insostenibili per certi comuni, che deriverebbero dall'obbligo di smaltimento di tali materiali come rifiuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputati Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che mira a introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la vendita sottocosto.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma quella di prezzo inferiore.

Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo ai predetti primi tre articoli, si ricorda che l'argomento delle vendite di prodotti agricoli è oggetto anche del disegno di legge di delegazione europea (AS 1721), che all'articolo 7 stabilisce i criteri specifici di delega, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In particolare, si prevede alla lettera e) di inserire, tra le pratiche commerciali sleali vietate, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso. Inoltre si dispone di tenere conto, in particolare, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede la forma scritta per i contratti di compravendita e vieta genericamente condotte commerciali sleali.

Passando al Capo II – intitolato «Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione» – l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria
33ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Rocco Berardo, coordinatore iniziative sulla disabilità; l'avvocato Alessandro Gerardi, consigliere, e l'architetto Vittorio Ceradini, membro della Giunta, dell'Associazione Luca Coscioni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 maggio scorso.

La presidente PUCCIARELLI in apertura di seduta saluta le personalità presenti in audizione e i senatori ricordando che oggi riprende il lavoro di approfondimento della Commissione in tema di disabilità. A tal proposito rivolge un pensiero a nome di tutti ad Alex Zanardi, vittima qualche giorno fa di un brutto incidente.

L'avvocato Rocco BERARDO, coordinatore iniziative sulla disabilità dell'Associazione Luca Coscioni, ricorda il lavoro svolto dall'Associazione Luca Coscioni in materia, finalizzato principalmente a favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e civile del Paese, tema che tra l'altro è stato anche al centro delle Osservazioni che il Comitato delle Nazioni Unite ha rivolto al nostro Paese nel 2016. In questo quadro l'Associazione ha formulato alcune proposte concrete che formano oggetto di un documento che più tardi sarà inviato a questa Commissione e che riguardano il *superbonus* energetico ecologico, l'uso della firma digitale e il tema del nomenclatore tariffario.

L'avvocato Alessandro GERARDI, consigliere dell'Associazione Luca Coscioni, dato atto all'Italia di aver ratificato tra le prime la Convenzione ONU del 2008 sulle disabilità, si sofferma in maniera specifica sul tema delle barriere architettoniche, alla luce della legge finanziaria del 1986, della legge n. 67 del 2006 e di altri atti normativi, rimarcando il fatto che non vi è stata piena attuazione delle disposizioni in materia, sebbene siano norme spesso molto avanzate, e che questo abbia portato a una sostanziale discriminazione. Ciò ha consentito all'Associazione di promuovere vere e proprie azioni legali, che hanno interessato, ad esempio, la possibilità per i disabili di accedere a luoghi pubblici, come uffici postali e edifici scolastici, o ai mezzi di trasporto.

L'architetto Vittorio CERADINI, membro della Giunta dell'Associazione Luca Coscioni, illustra, dal punto di vista dell'Associazione, le cause di ordine amministrativo e di pianificazione finanziaria che hanno impedito agli enti locali, in particolare le Regioni, l'attuazione di concreti percorsi per la rimozione delle barriere architettoniche. A questo riguardo l'Associazione auspicherebbe l'introduzione di un registro nazionale che raggruppi i registri che esistono a livello regionale, come ad esempio nel Lazio e in Lombardia, e un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche quale premessa per l'erogazione di finanziamenti da parte dello Stato per lavori pubblici.

La presidente PUCCIARELLI sottolinea che la stessa Commissione si è attivata per conoscere nel dettaglio il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei Palazzi del Senato.

Inoltre chiede dettagli in ordine alla proposta della Associazione riguardante il nomenclatore tariffario.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* domanda conferma se le proposte dell'Associazione sul *superbonus*, siano volte a garantire piena accessibilità nei condomini alle persone con disabilità; se quelle sulla firma digitale riguardino l'equiparazione di tale strumento alla firma autografa; e se le proposte sulle barriere architettoniche consistano essenzialmente nell'incentivazione della rimozione di tali barriere attraverso un piano specifico degli enti locali, in particolare Regioni e Comuni.

L'avvocato BERARDO, nel confermare quanto rilevato dalla senatrice Bonino, precisa che con riferimento al tema del nomenclatore tariffario la proposta dell'Associazione riguarda l'adeguamento dell'elenco di protesi e ausili, non avendo il decreto di aggiornamento del 2017 risolto tutti i problemi che c'erano prima, tra l'altro perché non sono state individuate procedure amministrative sicure, e spesso le persone con disabilità gravi e complesse sono costrette ad avvalersi del nomenclatore precedente: il documento che l'Associazione farà pervenire preciserà ulteriormente i termini tecnici della questione.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le Personalità presenti in audizione e i senatori e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 23 giugno 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenza assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 12 alle ore 14,40.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
S. 1812 Governo
(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione *(vedi allegato 1).*

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate dalle regioni. Richiamando anche sul punto la presa di posizione dell'ANCI, sottolinea l'importanza di chiarire se in capo ai sindaci sia posta una facoltà o un obbligo in ordine alla chiusura delle aree verdi, anche perché in questi mesi si è spesso assistito spesso al riguardo a posizioni diverse. Andrebbe insieme affrontato anche il problema dei proventi delle sanzioni: al momento questi non sono destinati agli enti locali che hanno irrogato le sanzioni, come appare logico, bensì allo Stato. Segnala che in proposito deve essere ancora dato seguito a un suo ordine del giorno accolto dal Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. «cura Italia»).

Oltre a ciò sottolinea l'importanza di chiarire quali siano le responsabilità dei sindaci anche per rispondere al grande senso di collaborazione che tutti i sindaci italiani hanno dimostrato nella gestione di questa emergenza. Per quanto riguarda i servizi educativi concorda con l'osservazione del relatore di fare riferimento anche alla fascia di età da 0 a 3 anni. Chiede, infine, al relatore e alla Commissione di esercitare le necessarie pressioni per spingere il Ministero dell'istruzione a deliberare prima della pausa estiva le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica, stabilendo regole chiare che, ad oggi, non sono state ancora adottate. È anche importante chiarire in capo a chi siano imputabili le responsabilità in caso di mancanza di applicazione dei protocolli. Rileva come sia importante agire anche nell'ambito del decreto rilancio anche con riferimento all'utilizzo delle strutture comunali poiché oggi i comuni sono in grande trovandosi a sostenere spese senza poter contare su alcuna entrata.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore*, nel riconoscere che il deputato Pella ha portato valide argomentazioni si impegna farsi latore delle sollecitazioni proposte e ricorda che nel parere ha già inserito la necessità di chiarire se in capo ai sindaci vi sia un obbligo una facoltà, così come il riferimento ai servizi educativi per l'infanzia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 13,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

C. 2537 Governo, approvato dal Senato

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
(S. 1812)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1812, di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione;

il comma 9 dell'articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe precisato se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree;

il comma 13 dell'articolo 1 rinvia ai DPCM per la disciplina delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza tuttavia fare riferimento ai servizi educativi per l'infanzia, a differenza, da ultimo, dell'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, del decreto-legge n. 19 del 2020;

il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida «adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente già prevede l'adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un'apposita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno attuazione, in maniera analoga a quanto disposto dalla disposizione (si vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020); tuttavia, nel caso in esame, in considerazione dell'attuale quadro normativo e della rilevanza

della questione e per l'esigenza, segnalata dalla disposizione di garantire un coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l'applicazione degli efficaci provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa e, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze, esigenza segnalata anche nell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome svolta dalla Commissione nella seduta del 16 giugno e affrontata dal disegno di legge S. 1825, attualmente all'esame della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato;

sempre con riferimento al comma 14 dell'articolo 1, si segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro; in proposito si osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;

il comma 15 dell'articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 9, provveda la Commissione di merito a chiarire se, in relazione alla chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci un obbligo o una facoltà;

all'articolo 1, comma 13, premettere le parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e»;

all'articolo 1, comma 15, provveda la Commissione di merito a chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero

se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire le parole: «adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o, in mancanza, dalle regioni» e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle regioni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 23 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Vice Presidente
PEPE

Orario: dalle ore 19,10 alle ore 20,18

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione. dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.

Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Daniele PESCO *(M5S)*, Andrea DE BERTOLDI *(FdI)*, Francesco CASTIELLO *(M5S)*, Luciano D'ALFONSO *(PD)*, Elio LANNUTTI *(M5S)*, e il deputato

Tommaso FOTI *(FdI)*, ai quali risponde Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.*

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando l'avv. Sforza Fogliani, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 23 giugno 2020

Plenaria
51ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

indi della Presidente
VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Silvia Mari, responsabile della redazione Dire-Donne e la dottoressa Maria Serenella Pignotti, Vice Presidente dell'associazione Federico nel cuore Onlus, pediatra e medico legale.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che le audite e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della responsabile della redazione Dire-Donne e della Vice Presidente dell'associazione Federico nel cuore Onlus, pediatra e medico legale, in tema di alienazione parentale

La presidente LEONE introduce i temi dell'audizione.

Svolgono quindi la propria relazione la dottoressa PIGNOTTI, indi la dottoressa MARI.

Non essendovi domande la presidente VALENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 10,20